SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2001, n. **265.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 aprile e del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di beni demaniali

1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto.

2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado.

3. La regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 2.

Trasferimento di funzioni amministrative

1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, che già non le spettino.

2. Sono, altresì, delegate alla regione le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.

3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverrà d'intesa con lo Stato in conformità a modalità preventivamente stabilite.

Art. 3.

Funzioni conferite alla regione

1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Lo Stato emana, d'intesa con la regione, le direttive di cui all'articolo 88, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Trasferimento degli uffici

1. Sono trasferiti alla regione le Sezioni per le opere idrauliche e per le derivazioni degli uffici del genio civile e gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonché gli uffici dell'amministrazione finanziaria relativi alla gestione del demanio idrico, a decorrere dal 1° luglio 2001. La regione subentra nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti, nonché nei contratti di locazione degli immobili.

2. Lo Stato, per lo svolgimento delle funzioni amministrative che rimangono di sua competenza può avvalersi degli uffici della regione.

Art. 5.

Consegna dei beni

1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione.

3. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti.

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna.

6. I proventi introitati in relazione alla utilizzazione del demanio idrico sono destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base della programmazione di settore.

Art. 6.

Trasferimento del personale

1. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 4 presso gli uffici indicati dallo stesso comma, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, è trasferito alla regione con effetto dalla medesima data e con onere a carico della regione stessa. Con effetto dalla data del 1° luglio 2001 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa regionale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale della regione, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.

2. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa regionale, le sezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza della regione, ivi comprese quelle ad essa delegate.

Art. 7.

Funzioni conferite agli enti locali

1. Con legge regionale sono definiti, in relazione alle presenti norme di attuazione ed in applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni da trasferire o delegare agli enti locali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963.

— L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963), è così formulato:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 30, della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e

di Marano-Grado), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1963, n. 89:

«2. La laguna di Marano-Grado è costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa fra il mare e la terraferma.».

Nota all'art. 2:

— La legge 5 marzo 1963, n. 366, è citata alla nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998. Si riporta il testo dell'art. 88 della legge medesima:

«Art. 88 *(Compiti di rilievo nazionale)*. — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) al censimento nazionale dei corpi idrici;

b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;

c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere del settore della difesa del suolo;

d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;

n) ai compiti fissati dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;

o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'art. 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 3;

p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;

s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;

u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'art. 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;

v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;

z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;

bb) alla vigilanza sull'ente autonomo acquedotto pugliese.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere *t)*, *u)* e *v)*, che sono esercitate sentita la conferenza Stato-regioni.».

01G0324

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2001, n. **266.**

Regolamento relativo alla gestione delle spese ed al rendiconto dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la quale, tra l'altro, è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici;

Vista la legge 18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1988, n. 190;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1999, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 5, della legge n. 109/1994, come modificata dalle citate leggi n. 216/1995 e n. 415/1998, recante disposizioni concernenti l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed, in particolare, il comma 6, che dispone che l'Autorità stessa provvede alla gestione

delle spese necessarie al proprio funzionamento con apposito regolamento emanato, su proposta dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella seduta del 17 marzo 1999, con la quale è stato deliberato lo schema di regolamento per la gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento;

Visto il parere n. 252/99 emesso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 dicembre 1999;

Vista la deliberazione assunta dall'Autorità nella seduta del 21 dicembre 1999 con la quale vengono esplicitate le motivazioni che hanno fatto ritenere di non accogliere, in tutto o in parte, il parere del Consiglio di Stato, per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 e 22;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività amministrativa, sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Autorità stessa.

2. Ai fini del presente regolamento le deliberazioni adottate dall'Autorità in sede collegiale, sono indicate come adottate dal «Consiglio».

Art. 2.

Princìpi fondamentali

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità nel rispetto dei princìpi fondamentali vigenti in tema di ordinamento finanziario pubblico:

a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;

b) individuazione delle competenze e delle responsabilità;

c) autonomia di gestione dei centri di responsabilità gestionale;

d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;

e) annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci;

f) equilibrio tra le entrate e le spese;

g) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;

h) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;

2. I princìpi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento, le linee guida alle quali è costantemente ispirata l'attività amministrativa dell'Autorità.

Art. 3.

Gestione dei fondi

1. Alle spese di funzionamento dell'Autorità si provvede mediante apertura di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

2. La contabilità speciale è alimentata mediante mandati informatici, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilità speciale, tratti sul fondo iscritto nell'apposito capitolo istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 4.

Conservazione delle somme impegnate

1. Le somme versate sulla contabilità speciale, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere conservate per effettuare i pagamenti delle somme già impegnate fino al termine dell'esercizio successivo.

Art. 5.

Limiti di spesa e programmazione finanziaria

1. Le spese da effettuarsi nei limiti degli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli, sono disposte sulla base di un documento programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima da seguire nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 6.

Attribuzioni

1. I pagamenti da imputarsi alla contabilità speciale sono disposti dal Presidente dell'Autorità o, per sua delega, dai dirigenti generali, nell'ambito della competenza dei rispettivi servizi.

2. Sugli ordini di pagamento emessi sia dal presidente che dal direttore generale è apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del servizio amministrazione e contabilità.

Art. 7.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario dell'Autorità ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione.

3. Fatto salvo il principio dell'unità del bilancio, la relativa gestione si attua attraverso i centri di responsabilità amministrativa, per la cui individuazione si richiama, in quanto applicabile, il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 8.

Requisiti e criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Le spese sono iscritte nel bilancio di previsione integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

2. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio.

3. Le spese iscritte nella competenza non possono superare, nel loro complessivo importo, il limite delle entrate corrispondentemente iscritte, ivi compreso l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

4. Le entrate e le spese dell'Autorità, suddivise per centri di responsabilità amministrativa, sono ripartite secondo la classificazione prevista dall'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 9.

Presentazione e approvazione del bilancio di previsione

1. Il documento di programmazione annuale ed il progetto di bilancio di previsione con i relativi allegati sono sottoposti, su proposta del dirigente generale della segreteria tecnica, entro il 30 novembre all'esame del Consiglio che, con propria deliberazione, li approva entro il 31 dicembre.

Art. 10.

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni al bilancio di previsione, compresi gli storni da uno ad altro capitolo, sono deliberate dal Consiglio che delibera, altresì, le variazioni occorrenti con prelevamento dal fondo di riserva.

2. Sono vietati gli storni tra residui e quelli tra i residui e la competenza e viceversa.

Art. 11.

Spese per rappresentanza, congressi, convegni, missioni

1. L'Autorità può porre a carico del proprio bilancio:

a) le spese di rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;

b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni, nonché alla partecipazione ai medesimi riferibile ai fini istituzionali dell'Autorità.

2. Le missioni in Italia e all'estero dei componenti l'Autorità sono deliberate dal Consiglio, quelle del personale e degli esperti sono autorizzate dal presidente.

Art. 12.

Spese per compensi a personale estraneo

1. Il Consiglio delibera la liquidazione dei compensi a favore del personale estraneo:

a) nei casi previsti dall'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;

b) per l'effettuazione dei compiti di studio, consulenze e relativo supporto strumentale che richiedano specifiche competenze non riscontrabili nelle figure professionali esistenti in organico, o non disponibili all'interno dell'Autorità al momento del conferimento dell'incarico.

2. I compensi per gli esperti iscritti ad albi professionali saranno corrisposti sulla base delle tariffe minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici sono stabiliti di volta in volta dal consiglio dell'Autorità. Il parere di congruità di cui all'articolo 20 non è richiesto.

3. I compensi in questione vengono liquidati previa dichiarazione del Presidente circa la regolarità dello svolgimento dell'incarico e sulla base di una relazione scritta presentata dall'esperto.

Art. 13.

Piccole spese

1. Il Presidente può autorizzare anticipazioni di fondi di importo non superiore a dieci milioni di lire a favore dell'economo cassiere per il pagamento di piccole spese di funzionamento.

2. Il fondo è reintegrato dietro presentazione del relativo rendiconto che è trasmesso al servizio amministrativo non oltre il termine di ciascun trimestre.

3. Il Consiglio disciplina le modalità di rimborso di spese, escluse quelle di cui all'articolo 11, sostenute dai componenti e direttamente connesse allo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso.

Art. 14.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese impegnate è effettuata dal servizio amministrativo previo accertamento della regolarità delle forniture, dei lavori eseguiti o dei servizi prestati, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

2. La liquidazione delle indennità e di ogni altra competenza ai componenti dell'Autorità, al personale ed agli esperti è effettuata mediante note di pagamento individuali o collettive. Con deliberazioni del Consiglio sono stabilite le regole per la liquidazione delle indennità stesse.

Art. 15.

Rendiconto e controllo della gestione

1. Entro novanta giorni dal termine dell'esercizio, il servizio amministrazione e contabilità predispone il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate,

distinte per unità previsionali di base, anche adottando un sistema di contabilità economica fondata su rilevazioni analitiche per centri di costo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

2. Il rendiconto è articolato funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi in modo da consentire un adeguato controllo di gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione dell'Autorità, occorrendo, anche in corso di esercizio.

3. Nei successivi trenta giorni, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa del Presidente è trasmesso, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla Corte dei conti.

4. La relazione illustrativa di cui al comma 3 contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarità, economicità, efficienza ed efficacia della gestione, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.

Art. 16.

Spese per i servizi in economia

1. Per le spese occorrenti per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 17.

Servizio di cassa interno

1. Il Presidente può autorizzare, previa determinazione del Consiglio, l'istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di economo-cassiere è conferito dal Presidente ad un dipendente in servizio presso l'Autorità per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile.

2. L'economo-cassiere, inquadrato nella segreteria tecnica, gestisce il fondo di cui all'articolo 13 con il quale provvede, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, per l'acquisto di giornali, e di pubblicazioni periodiche, nonché al noleggio delle vetture necessarie per i compiti istituzionali dell'Autorità.

Art. 18.

Responsabilità dell'economo-cassiere

1. L'economo-cassiere è responsabile delle operazioni di cassa e accerta la regolarità delle relative determinazioni di pagamento. Egli è altresì responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.

Art. 19.

Manutenzione dei beni

1. L'economo-cassiere svolge le funzioni del consegnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'economo-cassiere tiene:

a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici;

b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.

Art. 20.

Norme contrattuali di carattere generale

1. Le disposizioni del presente regolamento in materia contrattuale si applicano limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

2. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio, il provvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e degli elementi essenziali del contratto sono di competenza del direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest'ultimo, dei dirigenti, in conformità dei princìpi generali stabiliti per l'attività contrattuale della pubblica amministrazione.

3. I contratti hanno termine e durata certi e non possono comunque superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi casi di assoluta necessità o convenienza da indicare nella relativa delibera di autorizzazione della spesa.

4. Sempre che non sia diversamente disposto dalla legge, la valutazione della congruità dei prezzi è compiuta dal Consiglio, previa acquisizione del parere di una commissione costituita con provvedimento del Consiglio stesso e composta da tre membri. Per i lavori di particolare complessità tecnica potrà essere altresì acquisito il parere di organi tecnici di amministrazioni dello Stato.

5. Nei contratti sono previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi espressamente disciplinati dalla legge, l'Autorità può avvalersi della facoltà di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola è comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruità dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.

Art. 21.

Collaudi e verifiche

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal contratto, il quale può prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.

2. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Autorità in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori è effettuata dal presidente dell'Autorità.

3. Il collaudo non può comunque essere effettuato da chi ha progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero da chi ha partecipato all'aggiudicazione ovvero stipulato il contratto.

4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi i 150.000.000 di lire l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del servizio o da altro dipendente appositamente incaricato.

5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle forniture di cui ai commi precedenti, sempreché non sia possibile o conveniente procedere al collaudo secondo le modalità e i criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna deve procedere ad una verifica della regolarità e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarità è redatta apposita attestazione.

Art. 22.

Controllo interno

1. La corretta ed economica gestione dei beni e dei servizi acquistati viene verificata a cura del servizio di controllo interno istituito ai sensi del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 286, che effettua le valutazioni determinate dal Consiglio in conformità ai princìpi stabiliti dal decreto legislativo stesso.

Art. 23.

Adeguamento limiti di somma

1. I limiti di somma indicati nel precedente articolo 13, comma 1, possono essere aggiornati annualmente, con delibera del Consiglio, tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 24.

Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto compatibili, alle seguenti norme in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359;

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1988, n. 190;

legge 3 aprile 1997, n. 94;

decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 aprile 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 7 Giustizia, foglio n. 225

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 5, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è riportato in nota alle premesse.

Note alle premesse:

— Legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

— Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, reca: «Norme urgenti in materia di lavori pubblici».

— La legge 18 novembre 1998, n. 415, reca: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1988, n. 190, reca: «Modificazioni ed integrazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359».

— La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato».

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, concerne la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994:

«6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:

«7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 7:

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468:

«Art. 6 *(Classificazione delle entrate e delle spese).* — Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

c) categorie, secondo la natura dei cespiti;

d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;

b) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale. Le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e unità per interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unità relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti; le unità di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonché quelle per interventi comprendono tutte le altre spese;

c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

In appositi allegati agli stati di previsione della spesa i capitoli sono analiticamente ripartiti in articoli, secondo le finalità, e sono adeguatamente motivate le variazioni annuali delle somme proposte per ciascun articolo.

Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);

2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);

3) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);

4) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato)».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1978, n. 109:

«6. Nell'ambito della propria attività l'autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, puo disporre ispezioni, avvalendosi del servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio».

Nota all'art. 16:

— L'argomento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, è riportato in note alle premesse.

Nota all'art. 21:

— L'argomento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, è riportato in note alle premesse.

Nota all'art. 22:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 24:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, reca: «Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguire in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Per gli altri riferimenti normativi contenuti nel presente articolo, si veda in note alle premesse».

01G0325

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 maggio 2001, n. **267.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 1° dicembre 2000, n. 411;

Vista la richiesta avanzata dalle categorie interessate riguardante l'autorizzazione all'impiego degli imbiancanti ottici nella fabbricazione di carte e cartoni destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;

Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 22 novembre 2000;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 4 dicembre 2000 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 21 maggio 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 31 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, è aggiunto il seguente comma:

«È consentita l'aggiunta degli imbiancanti ottici riportati nell'allegato 1 al presente decreto, che viene inserito come punto "4 Imbiancanti ottici" all'allegato II - Sezione 4: carte e cartoni, parte A del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto 1° dicembre 2000, n. 411, in quantità non superiore allo 0,3% p/p, calcolato sul secco, singolarmente o insieme».

2. Le carte ed i cartoni ottenuti mediante l'impiego degli imbiancanti ottici di cui all'allegato *I* non devono cedere, se destinati al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione, tali sostanze secondo il saggio riportato nella norma europea EN648.

3. All'articolo 4, lettera *E)*, punto «5.2 Determinazione del contenuto di policlorobifenili (PCB)» al paragrafo «6. Espressione dei risultati» del decreto ministeriale 18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«Al fine della valutazione di idoneità il contenuto di PCB totali, riferito al peso del campione in esame, deve risultare non superiore a 2 ppm».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle carte ed ai cartoni destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

5. È abrogato l'articolo 1 del decreto ministeriale 18 giugno 1979.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 354

ALLEGATO I

N°	DENOMINAZIONE	N° CAS	N° EINECS
1	4,4-bis[[4-[bis(2-idrossietil)ammino]-6-(4-solfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-il]ammino]stilben-2,2'-disolfonato]di tetrasodio	16470-24-9	240-521-2
2	Acido 2,2'-(1,2-etendiil)bis[5-[(4-[bis(2-idrossietil)-ammino]-6-[(4-sulfofenil)ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino)] benzensolfonico, sale di disodio	40193-55-9	
3	2,2'-[vinilenbis[(3-solfonato-4,1-fenilen)immino[6-[bis(2-idrossietil)ammino]-1,3,5-triazin-4,2-diil]immino]]bis(ben= zen-1,4-disolfonato) di esasodio	68971-49-3	273-468-9
4	Acido 4,4'-bis[[4-[bis(2-idrossietil)ammino]-6-[(4-solfofenil) ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino]stilben-2,2'-disolfonico, sale di sodio, composto con 2,2'-imminodietanolo	93965-02-7	300-949-3
5	2,2'-[vinilenbis[(3-solfonato-4,1-fenilen)immino[6-(dietil= ammino)-1,3,5-triazin-4,2-diil]immino]]bis(benzen-1,4-di= solfonato) di esasodio	41098-56-0	255-217-5
6	2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinilen)bis(benzensolfonato) di disodio	27344-41-8	248-421-0
7	4,4'-bis[6-anilino-4-[bis(2-idrossietil)ammino-1,3,5-triazin-2-il]ammino]stilben-2,2'-disolfonato di dipotassio	71230-67-6	275-279-7
8	4,4'-bis[[4-[(2-cianoetil)(2-idrossietil)ammino]-6-[(4-solfo= natofenil)ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino]stilben-2,2'-di= solfonato di tetrasodio	37515-76-7	253-535-9
9	Acido 1,4-benzenedisolfonico, 2,2'-[1,2-etendiilbis[(3-solfo-4,1-fenilene)immino[6-[(2-cianoetil)(2-idrossipropil)ammi= no]-1,3,5-triazina-4,2-diil]immino]]bis-,sale di esasodio	76508-02-6	
10	Sale disodico, dell'acido benzensolfonico, 2,2'-(1,2-etenediil)bis 5-[[(4-[(3-ammino-3-ossopropil)(2-idrossietil)ammino]-6-(fenilammino)-1,3,5-triazin-2-il]ammino	27344-06-5	
11	2,2'-[vinilenbis[(3-solfonato-4,1-fenilen)immino[6-[3-ammi= no-3-ossopropil)(fenilmetil)ammino]-1,3,5-triazin-4,2-diil]= immino]]bis(benzen-1,4-disolfonato) di esasodio	68134-04-3	268-725-7
12	Glicina, N,N'-[1,2-etendiilbis[(3-solfo-4,1-fenilene)immino [6-[(4-solfofenil)ammino]-1,3,5-triazina-4,2-diil]]]bis[N-(carbossimetil)-,sale di ottasodio	174305-36-3	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, conma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, apportato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato *I*, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione matcriali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai conmi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:

a) materie plastiche;

b) gomma;

c) cellulosa rigenerata;

d) carta e cartone;

e) vetro;

f) acciaio inossidabile.

I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973, sono i seguenti:

3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982;

4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987;

18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1991;

30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1993;

20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1993;

3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994;

1° luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995;

24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1996;

6 febbraio 1997, n. 91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997;

22 luglio 1998, n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1998;

4 agosto 1999, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999;

17 dicembre 1999, n. 538, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2000;

15 giugno 2000, n. 210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000;

1° dicembre 2000, n. 411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2001.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordicate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare, norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 31 del decreto 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), come modificato dal decreto 18 giugno 1979 e dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 31. — Per la colorazione delle carte e dei cartoni e degli imballaggi con essi fabbricati, sono confermate le disposizioni di cui alla sezione C del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sulla «Disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi delle sostanze alimentari, degli oggetti di uso personale e domestico».

Ove la colorazione sia attuata a mezzo stampa, questa non può essere effettuata sul lato a contatto con l'alimento.

È consentita l'aggiunta degli imbiancanti ottici riportati nell'allegato I al presente decreto, che viene inserito come punto «4. Imbiancanti ottici» all'allegato II-Sezione 4: Carte e Cartoni, Parte A del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto 1° dicembre 2000, n. 411. In quantità non superiore, allo 0,3% p/p, calcolato sul secco, singolarmente o insieme».

— L'allegato II-Sezione 4: Carte e Cartoni, Parte A, del decreto 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto 1° dicembre 2000, n. 411, riporta l'elenco dei «Costituenti delle carte e dei cartoni».

Nota all'art. 1, comma 2:

— La norma europea EN648 riporta la determinazione della solidità alla luce della carta e del cartone trattati con imbiancanti fluorescenti.

Nota all'art. 1, comma 3:

— Il testo dell'art. 4, lettera E, punto 5.2, ultimo capoverso del decreto 18 giugno 1979 è il seguente: «Al fine della valutazione di idoneità il contenuto di PCB totali, riferito al peso del campione in esame, deve risultare non superiore a 10 p.p.m.».

01G0326

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 giugno 2001, n. **268.**

Regolamento recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che stabilisce che l'esame finale sostenuto al termine della scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, commi 3 e 4;

Visto l'articolo 4 del decreto del 26 maggio 1998, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, che ha dettato ulteriori disposizioni in materia di esami finali;

Visto l'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, che prevede l'espletamento di apposite prove di cultura generale per l'ammissione alle scuole di specializzazione;

Visto l'articolo 1, comma 6-*ter*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, che ha attribuito all'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il medesimo articolo 1, comma 6-*ter*, del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, che ha demandato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la regolamentazione delle prove di esame e delle relative modalità di svolgimento, nonché la determinazione dei criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici, sia di ammissione alla scuola sia dell'esame finale, e il punteggio da attribuire agli esami predetti e ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 132/2001, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota prot. n. 11236/DM del 30 maggio 2001);

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Esame di Stato

1. L'esame di Stato che si svolge al termine delle scuole di specializzazione di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, successivamente disciplinato dal decreto del 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ha, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*ter*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e consta di una prova scritta e di un colloquio.

2. L'esame accerta il possesso delle conoscenze disciplinari, della capacità di tradurle sul piano didattico-operativo e delle ulteriori competenze professionali relative all'abilitazione da conseguire, anche con riferimento alle attività svolte nella scuola di specializzazione.

3. Il candidato si presenta nella scuola ove ha concluso con esito positivo le attività formative previste dal corso di specializzazione.

Art. 2.

Prova scritta

1. La prova scritta, della durata massima di tre ore, consiste nella progettazione di un percorso didattico, eventualmente articolato in unità o moduli, relativo ad argomenti predisposti, prima dello svolgimento della prova, dalle commissioni giudicatrici in numero almeno quadruplo rispetto al numero dei candidati presenti in ogni giornata. Il candidato estrae una terna di argomenti e ne sceglie uno, sul quale svolge la prova.

2. La progettazione dovrà indicare, sotto forma di schema, in un contesto scolastico dato, la collocazione dell'argomento scelto all'interno del sistema di conoscenze proprie della disciplina o delle discipline interessate, con riferimento alla struttura curricolare in cui l'unità didattica è inserita e alle connessioni interdisciplinari. Lo schema farà riferimento agli obiettivi da raggiungere, all'itinerario didattico, alle motivazioni delle scelte metodologiche operate e ai sussidi e agli strumenti didattici anche multimediali, da utilizzare.

3. La progettazione potrà anche segnalare eventuali metodologie alternative rispetto a quelle proposte ed essere arricchita dalla indicazione di elementi strutturali idonei alla definizione di una ipotesi di ricerca o di approfondimento su uno o più aspetti del percorso didattico progettato.

4. La valutazione della prova scritta è effettuata con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Colloquio

1. Il colloquio, che si svolge nel giorno successivo a quello in cui il candidato ha sostenuto la prova scritta, ha inizio con la presentazione e la discussione di una relazione nella quale il candidato riesamina criticamente le attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione.

2. Il colloquio prosegue con la illustrazione, sviluppata anche attraverso la presentazione di ulteriori elementi, dello schema di progettazione realizzato dal candidato in sede di prova scritta. Nel corso della sua esposizione il candidato dovrà dimostrare, con riferimento alla progettazione proposta, di essere in grado di:

a) padroneggiare la disciplina nei suoi continui mutamenti, con riferimento alla costruzione e allo sviluppo del *curriculum*;

b) individuare, sotto gli aspetti strutturali e formativi, i rapporti tra la disciplina in questione e le discipline affini, in particolare quelle rientranti nella classe di concorso di riferimento;

c) utilizzare proficuamente le competenze acquisite in riferimento alla relazione educativa.

Art. 4.

Valutazione delle prove d'esame

1. Alle prove d'esame sono attribuiti complessivamente 40 punti così suddivisi:

20 punti per la discussione prevista, all'articolo 3, comma 1, della relazione sulle attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione;

20 punti per l'illustrazione della progettazione realizzata dal candidato in sede di prova scritta prevista dall'articolo 3, comma 2.

2. Superano ciascuna prova i candidati che abbiano riportato non meno di quattordici ventesimi.

Art. 5.

Curriculum

1. Al candidato viene attribuito, in aggiunta al punteggio complessivo riportato ai sensi dell'articolo 4, un ulteriore punteggio, da attribuire in base all'esito delle prove di valutazione superate durante il corso di specializzazione.

2. Il punteggio attribuito al *curriculum* è espresso in quarantesimi.

Art. 6.

Voto finale di abilitazione

1. Il voto finale di abilitazione in ottantesimi è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove d'esame previste dal precedente articolo 4 e di quello attribuito per il *curriculum* ai sensi del precedente articolo 5.

2. Supera le prove d'esame e consegue l'abilitazione all'insegnamento il candidato che ottiene il punteggio complessivo di almeno cinquantasei punti su ottanta.

3. Al candidato che non supera le prove d'esame è consentita la partecipazione a successive sessioni di esame con il riconoscimento, come credito formativo, dei punteggi ottenuti per le parti sostenute positivamente, ai sensi degli articoli 4 e 5. L'esame può essere sostenuto, in ogni caso, solo entro i due anni accademici successivi alla conclusione del corso.

Art. 7.

Pluralità di abilitazioni

1. I soli allievi già iscritti alla scuola di specializzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano frequentato una pluralità di classi di abilitazione inserite, ai fini del concorso ordinario, in un medesimo ambito disciplinare possono chiedere di sostenere contestualmente l'esame per più di una classe.

2. Nel caso di cui al comma 1:

a) la prova scritta e la corrispondente illustrazione è unica; gli argomenti proposti dalla commissione sono predisposti in modo da coprire tutte le discipline previste nelle classi per le quali il candidato si presenta;

b) per ognuna delle classi, il candidato presenta e discute una separata relazione critica sulle attività di tirocinio e di laboratorio didattico.

Art. 8.

Punteggio aggiuntivo

1. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo 2000, n. 123 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2000), al candidato abilitato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti.

2. Ai fini dell'esito dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria, ai candidati idonei nella graduatoria di merito viene attribuito un punteggio aggiuntivo di tre punti per l'abilitazione attinente alle discipline incluse nelle classi di concorso, ovvero di due punti per l'abilitazione non attinente.

Art. 9.

Commissioni giudicatrici degli esami finali

1. Per ognuno degli indirizzi disciplinari per i quali, a norma dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, si sia svolto il corso di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario è costituita una commissione giudicatrice dell'esame di Stato finale previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 4, comma 2 e dall'articolo 1, comma 6-*ter*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. La commissione è composta da un presidente e almeno quattro componenti. In relazione all'ampiezza degli indirizzi disciplinari, il numero dei componenti potrà essere aumentato e la commissione potrà essere articolata tenendo conto delle differenti classi di abilitazioni.

2. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato di cui al comma precedente sono presiedute da un docente universitario scelto dal direttore scolastico regionale su una terna di nominativi designati dal direttore della scuola, su proposta del consiglio della Scuola di specializzazione. Ne fanno parte oltre al presidente, almeno due docenti con contratto a tempo indeterminato con una anzianità effettiva nel ruolo non inferiore a sette anni, titolari, negli istituti di istruzione secondaria, di insegnamenti appartenenti all'area disciplinare cui si riferisce l'esame e altrettanti docenti universitari. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo in servizio negli uffici dell'amministrazione scolastica, appartenente ad un profilo non inferiore a quelli previsti dall'area B3.

3. I docenti di scuola secondaria sono scelti dal direttore scolastico regionale tra quelli che hanno collaborato con le attività delle scuole di specializzazione; con riferimento all'esame di ogni candidato, uno di essi è il docente che, ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 315, ha direttamente seguito l'attività di tirocinio del candidato e la stesura della conseguente relazione; per tale docente si prescinde dalla titolarità nella specifica area disciplinare, di cui al comma 2. I docenti universitari sono designati dal direttore della scuola di specializzazione tra i docenti della stessa, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione.

4. Le commissioni giudicatrici, sono nominate con decreto del direttore scolastico regionale. Salvo motivata impossibilità, non più dei due terzi dei componenti della commissione possono appartenere allo stesso sesso.

Art. 10.

Commissioni giudicatrici degli esami di ammissione

1. L'ammissione alle scuole di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, come previsto dall'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene attraverso il superamento di apposite prove di cultura generale, determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per ognuno degli indirizzi disciplinari attivati nella scuola di specializzazione è costituita una commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*ter*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. La commissione è composta da un presidente e almeno quattro componenti. In relazione all'ampiezza degli indirizzi disciplinari, il numero dei componenti potrà essere aumentato e la commissione potrà essere articolata tenendo conto delle differenti classi di abilitazioni.

3. Le commissioni giudicatrici dell'esame di ammissione alla scuola di specializzazione di cui al comma precedente sono presiedute da un docente universitario scelto dal direttore della scuola su proposta del consiglio della scuola di specializzazione. Ne fanno parte oltre al presidente, almeno due docenti con contratto a tempo indeterminato con una anzianità effettiva nel ruolo non inferiore a sette anni, titolari, negli istituti di

istruzione secondaria, di insegnamenti appartenenti all'area disciplinare cui si riferisce l'esame e altrettanti docenti universitari. A ciascuna commissione è assegnato un segretario scelto tra il personale amministrativo in servizio presso l'università.

4. I docenti di scuola secondaria sono scelti dal direttore della scuola tra una rosa di cinque nominativi designati dal direttore scolastico regionale tra quelli che hanno collaborato con le attività delle scuole di specializzazione.

5. Le commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del direttore della scuola. Salvo motivata impossibilità, non più dei due terzi dei componenti della commissione possono appartenere allo stesso sesso.

6. I componenti delle commissioni sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i corsi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro
della pubblica istruzione
DE MAURO

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 334

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):

«Art. 4 *(Diploma di specializzazione)*. — *(Omissis)*.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto 26 maggio 1998 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione recante: «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 1998, n. 153.

«Art. 4 *(Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario)*. — 1. La scuola ha la durata di due anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative al curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione;

b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF;

c) i titoli universitari conseguiti in un Paese dell'Unione europea che diano accesso, nel Paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi.

Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università, o le università d'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 4, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facoltà interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

4. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didat-

tico di ateneo sulla base dei criteri di cui all'allegato *D*. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.

5. Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformità ai seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 dell'allegato *C*;

b) almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche dell'area n. 2 dell'allegato *C*;

c) nell'ambito degli insegnamenti indicati in *a)* e in *b)*, l'offerta da parte dell'università deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.

6. Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:

a) valuta il percorso formativo compiuto nell'università o in una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera *b)*, riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;

b) definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;

c) prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;

d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

7. Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.

8. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell'area 1 di cui all'allegato *C*, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio».

— Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari):

«Art. 4. — L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6-*ter* del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306 (Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001):

«Art. 1 *(Disposizioni relative al personale della scuola)*. — *(Omissis)*.

6-*ter*. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-*bis*.».

— Si riporta il testo dell'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione de testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 401 *(Graduatorie permanenti)*. — 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamerto delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettate secondo modalità da determinare con regolameato da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a princìpi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque lo posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative».

Note all'art. 1:

— La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274.

— Per i riferimenti del decreto 26 maggio 1998 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 6-*ter*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 401 del citato decreto legislativo n. 297/1994, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

«Art. 2 (*Norme transitorie relative al personale docente*). — 1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3, dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6, dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute o pareggiate o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati».

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, concerne: «Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 1, comma 6-*ter* del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, concertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 3 agosto 1998, n. 315, recante: «Interventi finanziari per l'università e la ricerca» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1998, n. 202.

01G0327

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2001.

Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, concernente l'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica, dell'attestazione e delle istruzioni per la compilazione;

Sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sulla proposta dei Ministri per la solidarietà, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sono approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione nonché le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato *A* al presente decreto.

2. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica, è reso noto con comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

1. La dichiarazione sostitutiva unica è redatta conformemente a quanto previsto nel modello-tipo e nelle relative istruzioni.

2. L'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica è rilasciata al dichiarante dai soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati.

3. Effettuata l'attestazione della presentazione, l'ente che riceve la dichiarazione sostitutiva unica trasmette entro i successivi dieci giorni i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'I.N.P.S., secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000. L'I.N.P.S., ricevuti i dati, effettua il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo la procedura prevista nell'allegato *A* al presente decreto e rende disponibili detti indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, anche a fine dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, secondo il modello di attestazione ivi previsto. La trasmissione dei dati avviene in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, i richiedenti prestazioni sociali agevolate, per l'erogazione delle quali gli enti erogatori abbiano previsto, nella disciplina di propria competenza, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, non sono tenuti a presentare ulteriori dichiarazioni se l'applicazione di detti criteri può essere effettuata dagli enti erogatori sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica.

2. I comuni, gli enti erogatori e le sedi I.N.P.S. presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

ALLEGATO *A*

MODELLI-TIPO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
E DELL'ATTESTAZIONE, E RELATIVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Dichiarazione sostitutiva unica

valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate
o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130)

Prestazioni sociali che si intendono richiedere:

Indicare (barrando la casella corrispondente) le prestazioni che i soggetti componenti il nucleo familiare intendono richiedere sulla base della presente dichiarazione

- ☐ Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
- ☐ Assegno di maternità
- ☐ Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
- ☐ Mense scolastiche
- ☐ Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
- ☐ Agevolazioni per tasse universitarie
- ☐ Prestazioni del diritto allo studio universitario
- ☐ Servizi socio sanitari domiciliari
- ☐ Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
- ☐ Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
- ☐ Altre prestazioni economiche assistenziali
- ☐ Altro (specificare): ______________________________
- ☐ Altro (specificare): ______________________________

* * * * *

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)
I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

- devono essere forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
- sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale, sedi INPS) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
- possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
- sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;
- sono messi a disposizione dell'ente erogatore da parte dell'INPS per consentire di procedere ad integrazioni e a variazioni, per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni sociali da esso erogate, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).
L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o l'attestazione, l'INPS e gli enti erogatori a cui sono trasmessi i dati delle dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le rispettive competenze.

GUIDA RAPIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La dichiarazione sostitutiva è composta dal presente *modello base*, che a pagina 3 raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare, e da tanti *fogli allegati* quanti sono i componenti il nucleo familiare. Questa guida rapida è da intendersi come una sintesi delle istruzioni per la compilazione: **per qualunque dubbio, vanno comunque consultate le istruzioni dettagliate.**

1. Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare da dichiarare è quello che risulta alla data di presentazione della dichiarazione.

1.1 Il nucleo familiare: caso generale

Il nucleo familiare del dichiarante, da dichiarare nella tabella di pag. 3 del presente modello base, si compone, in via generale, dei seguenti soggetti:

- il dichiarante (codice tipo, già indicato, **D**);
- il coniuge del dichiarante (cod. tipo, da indicare, **C**);
- i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi (cod. tipo, da indicare, **F**);
- le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante (consultare le istruzioni se si tratta di soggetti a carico ai fini IRPEF di altre persone non presenti nello stato di famiglia) (cod. tipo, da indicare, **P**);
- le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia (consultare le istruzioni se si tratta di minori o di persone coniugate); dichiarare anche i figli minori conviventi con queste persone (cod. tipo, da indicare, **I**).

1.2 Il nucleo familiare: casi particolari

Nei seguenti casi particolari si consultino le istruzioni e l'appendice "*A2. Regole per la composizione del nucleo familiare*":

- il dichiarante è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- qualcuno tra i soggetti presenti nello stato di famiglia è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- il dichiarante non è coniugato ed è a carico ai fini IRPEF di persone non presenti nel suo stato di famiglia;
- il dichiarante non è componente di una famiglia anagrafica (ad esempio, è residente in un istituto di cura o in un istituto religioso o in caserma o in un istituto di detenzione);
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono minori affidati a terzi con provvedimento del giudice;
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono persone che hanno ricevuto minori in affidamento con provvedimento del giudice;
- tra le persone a carico ai fini IRPEF vi sono soggetti a carico di più persone.

2. La casa di abitazione del nucleo

La casa di abitazione del nucleo, da indicare nel quadro C del presente modello base, è, in via generale, quella in cui risiedono tutti i componenti del nucleo. Se i componenti risiedono in più abitazioni, è lasciata facoltà al dichiarante di indicare come casa di abitazione del nucleo una a scelta tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo.

- Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, nel quadro C deve essere indicato: l'intestatario del contratto di locazione (se più di uno, è sufficiente indicare un solo locatario a condizione che faccia parte del nucleo familiare del dichiarante); gli estremi di registrazione del contratto; il canone annuale della locazione come previsto dal contratto stesso.
- Se la casa è di proprietà, nel foglio allegato della dichiarazione riguardante il proprietario dell'immobile, quadro F6, la casa di abitazione del nucleo deve essere indicata con un segno X nella casella corrispondente all'immobile (si veda più avanti, in questa Guida rapida, il punto "*4. La situazione patrimoniale*"). In caso di più proprietari, la casa di abitazione va indicata con le modalità suddette nei fogli allegati relativi a ciascun proprietario.

3. La situazione reddituale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, la sezione relativa alla situazione reddituale (quadro F4) deve essere compilata per tutti i percettori di reddito. Il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF è quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (rigo "Reddito complessivo"; ad esempio, rigo RN1 del modello UNICO anno 2001), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (ad esempio, al punto n. 1 del CUD anno 2001) se non è stata presentata la dichiarazione.

Per gli imprenditori agricoli, consultare le istruzioni.

Se nell'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è stato percepito alcun reddito, è possibile indicare tale assenza di reddito: in tal caso però sono previsti specifici controlli da parte dell'INPS e degli enti erogatori.

4. La situazione patrimoniale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, le sezioni relative alla situazione patrimoniale (quadri F5 e F6) devono essere compilate per tutti i soggetti in possesso di patrimonio mobiliare e immobiliare alla data del 31 dicembre precedente la data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

- Il patrimonio mobiliare (quadro F5) dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre precedente: ad esempio, per i singoli soggetti in possesso di patrimonio mobiliare va fatta la somma del saldo in tale data del conto corrente, del conto titoli, del conto postale, ecc. (per una definizione di tutte le componenti del patrimonio mobiliare, si vedano le istruzioni).
- Il patrimonio immobiliare (quadro F6) va indicato in tutte le sue componenti, *immobile per immobile*, nella sua consistenza al 31 dicembre precedente. Ciascuna riga della tabella nel quadro F6 individua un singolo cespite, per il quale va indicato: se si tratta di fabbricato (codice F), terreno edificabile (cod. TE) o terreno agricolo (cod. TA); il comune in cui è situato l'immobile; qual è la quota posseduta dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato; il valore di tale quota ai fini ICI; il valore della quota capitale residua dell'eventuale mutuo contratto per quel singolo cespite; ed infine, se si tratta della casa di abitazione del nucleo, già individuata nel quadro C del modello base (in questo caso, contrassegnare l'immobile con un segno X nell'ultima casella della riga corrispondente). Il valore ICI dell'immobile va indicato anche se l'immobile è esente da tale imposta.

Io sottoscritt ... ________________________________,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Tipo	Cognome	Nome	Data di nascita
D			

Totale numero persone componenti il nucleo familiare: ☐

Quadro A

Nel caso di coniuge non residente con il dichiarante, i coniugi, per tutto l'anno di validità della dichiarazione, scelgono come stato di famiglia di riferimento quello:

☐ **del dichiarante** ☐ **del coniuge**

Quadro B

(Barrare e compilare solo se si verifica la situazione descritta)

☐ Nel nucleo sono presenti n. ☐ soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% secondo certificazione rilasciata da ☐

☐ Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei loro genitori

☐ Nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto *esclusivamente* dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi qui dichiarati

Quadro C

La casa di abitazione del nucleo è situata in via ☐ n.° ☐

comune ☐ prov. ☐

La suddetta abitazione è: ☐ **di proprietà** ☐ **in locazione**

Per il nucleo che risiede in abitazione in locazione:

Il contratto di locazione è intestato a: ☐

Estremi di registrazione del suddetto contratto di locazione: ☐

Canone annuale della locazione, previsto dal contratto: ☐

Quadro D

La dichiarazione è compilata integralmente in: ☐ **lire** ☐ **euro**

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Io sottoscritt ..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A ☐, B ☐, C ☐, D ☐ di pag. 3 del presente modello base e n. ...... fogli allegati, relativi a ciascun componente il nucleo familiare, e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

________ ________ ________________

(luogo) (data) (firma)

*****

☐ La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso);

☐ La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso).

Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante", contenuto a pagina 3 del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome________________ Nome ________________

Comune o stato estero di nascita____________ prov. ___ Data di nascita________

Comune di residenza________________ prov. ___ CAP______

Indirizzo e n. civico________________ n. telefonico (facoltativo) ________

RISERVATO ALL'UFFICIO

ATTESTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni

ATTESTAZIONE N. ____________ DELL'ENTE ____________

Io sottoscritto ____________ addetto all'ufficio____________

attesto che:

è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del ... Sig. ... ____________

Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita del presente modello base, di cui sono stati compilati la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A ☐, B ☐, C ☐, D ☐ di pag. 3, e da n. ... fogli allegati.

________ ________ ________________

(luogo) (data) (timbro dell'ente e firma dell'addetto)

La presente dichiarazione ha validità di un anno dalla data su indicata, e può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare. Copia della dichiarazione è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro dieci giorni al sistema informativo dell'ISEE presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Foglio allegato n°. ____ della dichiarazione sostitutiva unica presentata da ______________________

QUADRO F1 – DATI ANAGRAFICI

Cognome [ ] Nome [ ]

Codice fiscale [ ] Sesso [M] [F]

Comune / stato estero di nascita [ ] prov. [ ]

La parte sottostante del presente quadro, relativa alla residenza e al codice USL del soggetto, deve essere obbligatoriamente compilata per il dichiarante; per gli altri componenti il nucleo familiare la compilazione è obbligatoria solo quando i dati sono diversi da quelli del dichiarante.

Indirizzo di residenza: via [ ] n° civico [ ]

comune [ ] prov. [ ] CAP [ ]

Codice azienda USL [ ] n°. telefono (facoltativo) [ ]

QUADRO F2
PARTECIPAZIONE ALLA DICHIARAZIONE

Barrare un'unica casella in coerenza con il codice tipo della tabella di pagina 3 del modello base.

- [ ] D - dichiarante
- [ ] C - coniuge
- [ ] F - figlio minore o minore affidato
- [ ] P - altra persona presente nello stato di famiglia
- [ ] N - coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia
- [ ] I - soggetto a carico ai fini IRPEF
- [ ] R - responsabile del mantenimento del dichiarante

QUADRO F3
ATTIVITÀ DEL SOGGETTO

Compilare facoltativamente; la compilazione è consigliata nel caso in cui si richiedano prestazioni per le quali è obbligatorio indicare l'attività del soggetto. Barrare un'unica casella.

- [ ] Lavoratore dipendente
- [ ] Lavoratore in cassa integrazione straordinaria, o in mobilità, o impiegato in lavori socialmente utili
- [ ] Lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- [ ] Lavoratore autonomo
- [ ] Libero professionista
- [ ] Imprenditore
- [ ] Disoccupato / in cerca di occupazione
- [ ] Pensionato
- [ ] Casalinga
- [ ] Studente
- [ ] Minore in età non scolare

QUADRO F4 – SITUAZIONE REDDITUALE DEL SOGGETTO

Arrotondare alle £ 1.000 superiori se le ultime tre cifre superano 500, a quelle inferiori in caso contrario (per 1.501, scrivere 2.000; per 1.500, scrivere 1.000). Per gli euro, arrotondare all'intero più vicino (per 1,51 scrivere 2; per 1,5 scrivere 1).

Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF
(al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo) ☐

Proventi agrari da dichiarazione IRAP
(per i soli imprenditori agricoli) ☐

Anno di produzione del reddito ☐

QUADRO F5 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO MOBILIARE DEL SOGGETTO

Indicare il patrimonio mobiliare complessivamente posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (per 9.900.000, scrivere 9.000.000; per 900.000, scrivere 0); per gli euro arrotondare per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli (per 5.900, scrivere 5.500; per 5.400, scrivere 5.000; per 490, scrivere 0).

Consistenza del patrimonio mobiliare ☐

DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO MOBILIARE

Codice intermediario o gestore	**Descrizione intermediario o gestore** *(indicare se Banca, Posta, SIM, Impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, ecc.)*

QUADRO F6 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SOGGETTO

Indicare il patrimonio immobiliare (un cespite per ogni riga della tabella sottostante) posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare come per la situazione reddituale (Quadro F4).

TIPO DI PATRI-MONIO (1)	SITUATO NEL COMUNE DI	QUOTA POSSEDUTA (percentuale)	VALORE AI FINI ICI (valore della quota posseduta dell'immobile, come definita ai fini ICI)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (valore della quota posseduta)	CASA DI ABITA-ZIONE (2)

(1) utilizzare i seguenti codici: F=fabbricati; TE=terreni edificabili; TA=terreni agricoli.
(2) contrassegnare con una X solo la casella relativa all'immobile dichiarato come casa di abitazione del nucleo familiare nel quadro C del modello base.

SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO ALLEGATO

Io sottoscritt ..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i quadri F1, F2, F3 ☐, F4 ☐, F5 ☐, F6 ☐ del presente foglio allegato, parte integrante della dichiarazione sostitutiva unica, e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000.

________ (luogo) ________ (data) ________________ (firma del dichiarante)

ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE O PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÁ

A cosa serve la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica, descritta da queste istruzioni, serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono quelle che la legge chiama **prestazioni sociali agevolate**. Si tratta di prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione (ad esempio, la partecipazione al costo o l'accesso stesso alla prestazione) dipende dalla situazione economica del richiedente. La dichiarazione può essere utilizzata anche per l'accesso a condizioni agevolate ai **servizi di pubblica utilità** (telefono, luce, gas, ecc.), qualora sia così previsto dalle autorità e dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori – **l'indicatore della situazione economica (ISE)** e **l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** – che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie: l'ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso, mentre l'ISEE riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti, in maniera che si possano fare confronti tra nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.

La dichiarazione sostitutiva è detta **unica** perché si compila una sola volta l'anno e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali. La dichiarazione è necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata, cioè solo quando, come già detto, la modalità di erogazione della prestazione che si intende richiedere dipende dalla situazione economica del richiedente. A questo proposito, è utile ricordare che l'ISEE non si applica quando si tratta di ottenere le seguenti prestazioni: integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni, assegno e pensione sociale, altre prestazioni previdenziali, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, però, tutte le volte che è necessaria la raccolta di informazioni economiche sui beneficiari di prestazioni sociali agevolate, questa deve avvenire utilizzando la dichiarazione sostitutiva descritta in queste istruzioni.

La dichiarazione sostitutiva è un atto importante, che il cittadino presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione; intanto, la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria.

Per queste ragioni, la dichiarazione deve essere leggibile e completa e deve riguardare tutta la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione è dunque un atto per la redazione del quale occorre mettere attenzione; ma offre il grande vantaggio di evitare di esibire molti documenti e certificati.

A chi si presenta e come si presenta la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica **si presenta all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata**, o anche **al comune o ad un centro di assistenza fiscale o alla sede INPS** competente per territorio.

Il cittadino, ha perciò, tanti "sportelli" a cui si può rivolgere, per ottenere una **attestazione** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della sua trasmissione al **sistema informativo dell'ISEE** istituito presso l'INPS. **L'INPS** renderà disponibile al dichiarante, direttamente o tramite l'ente a cui è stata presentata la dichiarazione, una attestazione riportante i dati che sono stati acquisiti ed il calcolo dell'ISEE (si veda l'appendice a queste istruzioni "A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS"): tale attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociale agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità. La dichiarazione ha validità di **un anno** a partire dall'attestazione della presentazione; in tale periodo, il sistema informativo terrà memoria del contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte.

La dichiarazione può essere presentata in vari modi:

- consegnandola di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmettendola all'ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
- presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge (questa è solo una eventualità, per chi abbia provveduto di sua iniziativa alla autenticazione).

Quando si presenta la dichiarazione

E' possibile presentare la dichiarazione in qualunque momento dell'anno in occasione della richiesta di una prestazione sociale agevolata. E' utile ricordare, però, che se la dichiarazione sostitutiva non dovesse contenere i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente quello della presentazione della dichiarazione, può essere richiesto dagli enti erogatori un aggiornamento della dichiarazione stessa.

Il calcolo dell'ISEE

L'ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare (questi tre elementi si combinano secondo una formula che è descritta accuratamente nell'appendice a queste istruzioni alla voce "A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS").
In via generale, l'ISEE è identico per ciascun componente il nucleo familiare e per qualunque prestazione sociale agevolata richiesta. Tuttavia, poiché la legge consente agli enti erogatori qualche spazio di autonomia nella composizione del nucleo familiare, in alcuni casi particolari l'ISEE può differire rispetto a quello standard, senza che ciò comporti comunque alcun onere aggiuntivo per il cittadino. Infatti, l'ente che sceglie una diversa composizione del nucleo familiare può ricavare il nuovo nucleo solo "all'interno" di quello standard, in maniera tale che le informazioni necessarie al calcolo dell'ISEE siano già tutte comprese nella dichiarazione sostitutiva unica. L'unica eccezione a questo principio si ha per le prestazioni per il diritto allo studio universitario: in questo caso, il nucleo familiare dello studente universitario può essere integrato con quello di chi è considerato sostenere l'onere di mantenimento (normalmente, il nucleo familiare dei suoi genitori quando questi sono in un nucleo familiare distinto).

Per evitare dubbi di scrittura è bene compilare la dichiarazione in **carattere stampatello**.

Come è fatta la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica è composta da un **modello base** e da un numero di **fogli allegati** pari al numero di componenti il nucleo familiare. Nella prima pagina del modello base vanno indicate le prestazioni che il dichiarante e ciascuno dei componenti il suo nucleo familiare intendono richiedere nel corso dell'anno di validità della dichiarazione: è sempre necessario indicare la prestazione per la quale è presentata la dichiarazione; possono però essere indicate anche altre prestazioni che si prevede di richiedere. Nella seconda pagina del modello base, è presente una "Guida rapida alla compilazione" che dovrebbe permettere di compilare la dichiarazione nelle situazioni più tipiche anche senza l'aiuto di queste istruzioni. Nella pagina 3 del modello base si raccolgono le informazioni di carattere generale relative all'intero nucleo familiare (ad esempio, la composizione del nucleo e la casa di abitazione). Lo spazio per la sottoscrizione della dichiarazione è a pagina 4, insieme all'attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, da compilarsi a cura dell'ufficio ricevente.
I fogli allegati sono relativi ciascuno ad ogni singolo componente il nucleo familiare: nella prima pagina di tali fogli sono raccolte le informazioni di carattere non economico (ad esempio, dati anagrafici e attività lavorativa) mentre sul retro vi sono le informazioni relative ai redditi prodotti e ai patrimoni posseduti dal soggetto descritto nel foglio allegato.

Nei casi di impedimento temporaneo o di incapacità di agire, si seguirà la disciplina generale di cui agli articoli 4 (*Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione*) e 5 (*Rappresentanza legale*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; perciò, ad esempio, sarà il tutore a presentare la dichiarazione e a sottoscriverla (barrando l'apposita casella in calce alla sottoscrizione), mentre tutti i dati saranno quelli del "richiedente", cioè della persona per conto della quale la dichiarazione è resa.

Il modello base

1. La composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Si deve fare riferimento alle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente **alla data della dichiarazione.**
Nella tabella a pagina 3 del modello base devono essere indicati i dati (cognome, nome e data di nascita) dei componenti il nucleo familiare del dichiarante.

Di seguito sono spiegate le regole per identificare correttamente il nucleo familiare valevole per l'ISEE. E' utile anticipare che, salvo casi particolari successivamente specificati, i coniugi e i loro figli minori conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare e che a questi soggetti vanno aggiunte le altre persone presenti nello stato di famiglia e le persone a carico ai fini IRPEF. A titolo introduttivo, si consideri il seguente esempio, che rappresenta una tra le tante possibili situazioni-tipo: nello stato di famiglia di Mario sono presenti, oltre a Mario stesso, i suoi genitori anziani, la moglie di Mario e due figli non coniugati di Mario; un terzo figlio non coniugato vive da solo, ma è a carico ai fini IRPEF di Mario. Tutti questi soggetti fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE e devono essere dichiarati, **chiunque di loro sia il dichiarante.**

Le regole da seguire per la dichiarazione del nucleo familiare sono le seguenti.

1.1 Il dichiarante

Nella tabella devono essere anzitutto indicati i dati del dichiarante. Accanto al nome del dichiarante, nella colonna Tipo, è già indicata la lettera D (che sta per *dichiarante*).

ATTENZIONE: se il dichiarante non è coniugato (o è legalmente separato) ed è a carico ai fini IRPEF di una o più persone che non risultano nel suo stesso stato di famiglia, il suo nucleo familiare sarà quello di una di queste persone, considerata

responsabile del suo mantenimento secondo le regole del successivo punto 1.8. Il responsabile del mantenimento è indicato con il codice Tipo R.
Esempio: Mario Rossi è il dichiarante, non è coniugato e risiede con due suoi amici, ma è a carico IRPEF di suo padre Antonio Rossi. Mario farà parte del nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre Antonio, e dovrà procedere indicando subito nella seconda riga della tabella Antonio Rossi; nella colonna Tipo, in corrispondenza di Antonio Rossi andrà indicata la lettera R; successivamente, Mario dovrà considerare la composizione del nucleo familiare di suo padre, indicando la moglie di Antonio, i figli minori, le altre persone che risultano nello stato di famiglia di Antonio, i coniugi di queste persone, i soggetti a carico ai fini IRPEF, ecc., secondo le regole indicate di seguito. In sostanza, egli dovrà dichiarare tutto il nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre, a cui egli appartiene per il fatto di essere a suo carico ai fini IRPEF. Se ha qualche difficoltà, potrà rivolgersi all'ente erogatore o al comune o ad un centro di assistenza fiscale, esponendo la sua situazione familiare.

1.2 Il coniuge convivente

Se il dichiarante è coniugato e il coniuge risulta nello stesso stato di famiglia, nella riga successiva della tabella di pagina 3 devono essere indicati i dati del coniuge. Accanto al nome del coniuge, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (che sta, appunto, per *coniuge*). In sostanza, i coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare rilevante ai fini dell'ISEE, e questo anche se, per caso, uno dei due risulti a carico ai fini IPERF di un'altra persona.
Esempio: due coniugi disoccupati risultano nello stesso stato di famiglia, ma entrambi sono a carico IRPEF dei propri genitori, che hanno un'altra residenza: i due coniugi saranno considerati componenti del nucleo familiare basato sul loro stato di famiglia, e non su quello dei rispettivi genitori.

1.3 Il coniuge con diversa residenza

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia.
Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza solo quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (articolo 711 del codice di procedura civile), o quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (articolo 126 del codice civile), oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (articolo 708 c. p. c.); non basta, cioè, che vi sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
b) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile per condotta pregiudizievole al figlio;
c) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni (riportato in appendice alla voce "A4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"), ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
d) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, il coniuge non residente con il dichiarante va sempre indicato nella dichiarazione.

In sostanza, la situazione di questi coniugi è identica a quella dei coniugi conviventi; però, visto che risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone fanno parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE. La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata all'accordo tra i coniugi, che individueranno tra le due quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento deve essere indicata barrando la casella corrispondente nel quadro A, posto sotto la tabella a pagina 3. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto l'anno di validità della dichiarazione.

Come nel caso dei coniugi conviventi, non è rilevante che uno dei due o che entrambi i coniugi siano a carico ai fini IRPEF di altre persone.

ATTENZIONE: se uno dei coniugi è in una *convivenza* anagrafica (cioè ha la residenza in un istituto di cura o in una caserma, o in un istituto di detenzione: vedi il successivo punto 1.9) occorre necessariamente prendere in considerazione lo stato di famiglia dell'altro coniuge.

Accanto al nome del coniuge con diversa residenza, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (che sta per *coniuge*).

1.4 Le regole sulle altre persone coniugate

Le stesse regole sul coniuge del dichiarante (punti 1.2 e 1.3) si applicano sempre anche agli altri soggetti coniugati che, secondo le regole descritte di seguito, potrebbero essere considerati parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell'ISEE. Ciò vale anche per minorenni coniugati, o per soggetti coniugati che sono a carico ai fini IRPEF di altre persone; se i due coniugi devono essere considerati componenti lo stesso nucleo familiare, occorre che il dichiarante acquisisca la volontà comune dei coniugi su quale stato di famiglia essi vogliono prendere a riferimento. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto l'anno di validità della dichiarazione.
Esempio: Mario Rossi, dichiarante, è residente con sua figlia Rosaria; Rosaria è sposata con Stefano, che risiede in un'altra abitazione con sua madre. Rosaria e Stefano, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare. Mario dovrà verificare se Rosaria e Stefano hanno scelto come residenza familiare quella di Rosaria (e di Mario) o quella di Stefano (e di sua madre): nel primo caso, il nucleo familiare di Mario sarà composto da Mario stesso, Rosaria e Stefano; nel secondo caso, sarà composto dal solo Mario (poiché in questo caso Rosaria e Stefano, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Stefano).

1.5 I figli minori e i minori affidati

Se il dichiarante o il coniuge hanno dei figli minori di anni 18, conviventi con almeno uno di loro, i dati di tali figli devono essere indicati nelle righe immediatamente successive della tabella di pagina 3. **Questa è una regola generale**: i figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare a cui appartiene il genitore stesso.

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

Vanno indicati anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati al dichiarante o al coniuge con provvedimento del giudice. Non fanno invece parte del nucleo familiare, e non devono essere indicati, i figli minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati.

Accanto al nome dei figli minori o dei minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera F (che sta per *figli* minori o minori affidati).

Per il figlio minore coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 1.4.

1.6 Altre persone presenti nello stato di famiglia

Se nello stato di famiglia del dichiarante, o nello stato di famiglia del suo coniuge se è stato scelto quest'ultimo come riferimento, vi sono altre persone rispetto a quelle già elencate, i dati di tutte queste persone vanno indicati di seguito nella tabella di pagina 3. Indicare anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati a queste persone con provvedimento del giudice. Non fanno parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE, e non devono essere indicati:

a) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori, come si è detto al punto 1.5, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati;
b) le persone a carico ai fini IRPEF solo di soggetti non presenti nel medesimo stato di famiglia: tali persone fanno parte del nucleo familiare di uno dei soggetti di cui sono a carico (vedi punto 1.8).

Esempio: Raffaele, il dichiarante, e Susanna, sua moglie, hanno diversa residenza; Susanna vive insieme ai suoi due figli minori di anni 18 e ai suoi genitori. Raffaele e Susanna hanno scelto di comune accordo che lo stato di famiglia di riferimento (corrispondente alla residenza della famiglia) è quello di Susanna. Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà composto oltre che da Raffaele, Susanna e i suoi figli, anche dai genitori di Susanna, in quanto persone presenti nello stato di famiglia di riferimento.

Accanto al nome delle altre persone presenti nello stato di famiglia, nella colonna Tipo, va indicata la lettera P (che sta per altre *persone*).

1.7 I coniugi delle altre persone presenti nello stato di famiglia

Per i soggetti coniugati, nel caso in cui il coniuge non sia presente nello stato di famiglia preso a riferimento, si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 1.4.
Perciò: fa parte del nucleo familiare, e deve essere indicato di seguito nella tabella di pagina 3, anche il coniuge non residente con una delle persone già elencate, se entrambi hanno stabilito di prendere a riferimento lo stato di famiglia del dichiarante. La volontà comune dei coniugi è acquisita dal dichiarante. Ovviamente, secondo la regola generale dei figli minorenni, fanno parte dello stesso nucleo familiare e devono essere di seguito indicati anche i figli minori che risultano nello stato di famiglia di questo coniuge e i minori a lui affidati dal giudice. Non deve essere invece indicato il figlio minore affidato a terzi con provvedimento del giudice.

Accanto al nome di questi coniugi o dei figli minori o minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera N (che sta per coniuge e figli minori *non residenti* con le altre persone presenti nello stato di famiglia).

1.8 Le persone a carico ai fini IRPEF

I soggetti a carico a fini IRPEF normalmente sono già presenti nello stato di famiglia del dichiarante, e quindi fanno parte del suo nucleo familiare.

In alcuni casi, però, i soggetti a carico ai fini IRPEF potrebbero non essere presenti nello stato di famiglia del dichiarante. Infatti, sono considerati a carico a fini IRPEF anche i soggetti che non sono conviventi e che hanno redditi non superiori ad una certa soglia (lire 5.500.000 per il 2000), quando o sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In ogni dichiarazione dei redditi questi soggetti sono specificamente indicati nelle istruzioni, come è indicato anche il limite di reddito per essere considerati a carico: occorrerà, pertanto, verificare questi elementi anno per anno, in relazione alle norme applicabili.

Se vi sono soggetti a carico ai fini IRPEF di alcuna delle persone precedentemente dichiarate, i dati di tali soggetti devono essere indicati di seguito nella tabella di pagina 3, a meno che questo non sia già stato fatto (coniuge, figli, altre persone, coniugi e figli di queste ultime). Fanno parte dello stesso nucleo familiare, e devono essere dichiarati, anche i figli minori che convivono con questi soggetti, se non sono stati affidati a terzi dal giudice, e i minori a loro affidati con provvedimento del giudice.

Se una persona è a carico ai fini IRPEF di più soggetti, farà parte del nucleo familiare del soggetto di cui risulta convivente.
Esempio: Gabriele non è coniugato e risulta nello stato di famiglia di Antonio, di cui è anche a carico ai fini IRPEF; Gabriele è, tuttavia, anche a carico ai fini IRPEF di Giovanni, che non è convivente; in questo caso, Gabriele farà parte solo del nucleo familiare di Antonio.

Se però ci si trova di fronte al caso, del tutto eccezionale, di una persona che è a carico ai fini IRPEF di più soggetti e non convive con alcuno di essi (esempio: Gabriele vive da solo ed è a carico di due soggetti tra di loro non conviventi), allora bisognerà fare attenzione: questa persona farà parte del nucleo familiare del soggetto che è tenuto agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nell'ordine ivi stabilito, cioè:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
d) i generi e le nuore;
e) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Il soggetto a carico ai fini IRPEF, in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente del nucleo familiare della persona tenuta agli alimenti in misura maggiore.

Accanto al nome dei soggetti a carico ai fini IRPEF, nella colonna Tipo, va indicata la lettera I (che sta per soggetti a carico *IRPEF*).

Secondo le regole già ricordate, non fanno invece parte del nucleo, e non devono essere indicati, anche se a carico ai fini IRPEF:
a) i soggetti non presenti nello stato di famiglia del dichiarante che siano coniugati: per tali soggetti si applicano le regole dei coniugi, richiamate al punto 1.4; essi, infatti, fanno parte del nucleo familiare del coniuge;
b) i minori che convivono con altro genitore non a carico ai fini IRPEF;
c) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice.

1.9 I soggetti in convivenza anagrafica

La "convivenza anagrafica" è diversa dalla famiglia anagrafica, ed è disciplinata dall'articolo 5 del DPR n. 223 del 1989. Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione.

Questi soggetti sono considerati nucleo familiare a sé stante, a meno che siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole del punto 1.4) o siano a carico ai fini IRPEF di altre persone (in questo caso fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, secondo le regole del punto 1.8).

Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare. *Ad esempio*: Maria si trova in un istituto assistenziale con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza; il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.

1.10 Riassunto delle regole sul nucleo familiare

Le regole fin qui descritte sono indicate all'articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, riportato nell'appendice alla voce "A2. Regole per la composizione del nucleo familiare".

2. Lo stato di famiglia di riferimento in caso di coniuge non convivente

IL QUADRO A va compilato solo dal dichiarante coniugato, il cui coniuge ha una diversa residenza. Come si è detto al punto 1.3, in questo caso i coniugi scelgono di comune accordo quale deve essere lo stato di famiglia di riferimento per la composizione del nucleo familiare. Lo stato di famiglia deve essere scelto in coerenza con quella che i coniugi considerano la **residenza della famiglia**: se questa coincide con la residenza del dichiarante, va barrata con una X la casella "**DEL DICHIARANTE**"; se invece coincide con quella del coniuge non dichiarante, va barrata la casella "**DEL CONIUGE**".

3. Elementi per il calcolo più vantaggioso della situazione economica

NEL QUADRO B vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare.

3.1 Persone con handicap e invalidi

Nella prima riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all'inizio della riga, se nel nucleo familiare vi sono persone che hanno un **handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa**; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco. Vanno poi dichiarati negli spazi corrispondenti il **numero** di persone con handicap o invalidità presenti nel nucleo e l'ente che ha rilasciato la certificazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per soggetti con handicap permanente devono intendersi i soggetti che sono nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 (*"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità"*). La situazione descritta deve essere stata accertata dall'unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi **i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.**

3.2 Genitore e figli minori

Nella seconda riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all'inizio della riga, se nel nucleo familiare sono presenti dei **figli minori ed uno solo dei loro genitori**; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco.
Si ricorda che per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

3.3 Attività di lavoro o di impresa

Nella terza riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all'inizio della riga, se nel nucleo familiare, **in presenza di figli minori ed entrambi i loro genitori**, questi ultimi abbiano svolto **attività di lavoro o di impresa** per almeno **sei mesi** nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica (si veda il punto 11.3 di queste istruzioni). La casella all'inizio della riga va barrata anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto **soltanto da un genitore e dai suoi figli minori** (non sono presenti, cioè, altri soggetti) e l'unico genitore abbia svolto **attività di lavoro o di impresa** nei termini suddetti. Negli altri casi lasciare la casella in bianco.

Si ricorda che, quando è possibile, i redditi dichiarati devono essere quelli relativi all'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. In questo caso, è a tale anno che si deve fare riferimento nel considerare l'attività di lavoro o di impresa dei genitori. Nel caso non sia ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva relative ai redditi dell'anno solare precedente, si deve fare riferimento ai redditi e, quindi, all'attività di lavoro o di impresa di due anni prima.

Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis, g) e l), 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, che si riportano nell'appendice alla voce "A3. Attività di lavoro o di impresa".

3.4 Situazioni diverse presenti nello stesso nucleo

Se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori presenti nel nucleo stesso (es.: una madre e il suo bambino di 3 anni, che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel quale è presente un altro minore di anni 18 con entrambi i genitori che lavorano), si potrà ottenere un calcolo più vantaggioso facendo riferimento ad entrambe le situazioni. Il dichiarante dovrà precisare, a richiesta dell'ente che riceve la dichiarazione o di sua iniziativa, anche aggiungendolo a margine del foglio, che la dichiarazione si riferisce a situazioni diverse effettivamente presenti nello stesso nucleo.

4. La casa di abitazione del nucleo familiare

NEL QUADRO C vengono richieste al dichiarante le informazioni relative alla **casa di abitazione del nucleo familiare**. Tale abitazione è quella in cui **risiedono tutti i componenti del nucleo**.
E' possibile che **non tutti** i componenti risiedano nella stessa abitazione: in tal caso, il dichiarante deve scegliere come abitazione del nucleo una tra le abitazioni in cui risieda almeno un componente del nucleo stesso.
Il valore dell'immobile, se di proprietà, o l'affitto pagato, se in locazione, verranno utilizzati, entro certi limiti (si veda l'appendice alla voce "A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS"), in riduzione dei patrimoni o dei redditi dichiarati nel calcolo della situazione economica.

4.1 Indirizzo

Dopo aver indicato l'indirizzo della casa di abitazione, deve essere indicato, barrando con una X la casella corrispondente, se l'abitazione è "**di proprietà**" o "**in locazione**".

4.2 Abitazione in locazione

Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, devono essere indicati negli spazi corrispondenti:
a) l'intestatario del contratto di locazione;
b) gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
c) il canone annuale della locazione, come previsto dal contratto.

5. Dichiarazione in lire o euro

NEL QUADRO D il dichiarante deve indicare, barrando con una X la casella corrispondente, se la dichiarazione è compilata utilizzando come unità di misura le **lire** o gli **euro**. La dichiarazione deve essere compilata **integralmente** usando un'unica moneta come unità di misura.

6. La dichiarazione finale, la sottoscrizione

Il modello base della dichiarazione si conclude a pagina 4 con una formula solenne, con la quale l'interessato assume la responsabilità di quanto dichiarato e dichiara di essere a conoscenza dei controlli che potranno essere eseguiti. Occorrerà, inoltre, specificare quanti fogli allegati (contenenti la situazione economica dei singoli componenti il nucleo familiare) sono stati compilati.

Si dovrà, infine, indicare il luogo e la data della dichiarazione e sottoscriverla.

Nel caso in cui la dichiarazione è resa da un soggetto nell'interesse del richiedente impedito o in nome e per conto del richiedente incapace, si dovrà barrare la casella corrispondente e compilare i dati anagrafici di chi dichiara nell'interesse o in nome e per conto altrui.

7. L'attestazione della presentazione

Di seguito alla sottoscrizione della dichiarazione, nello spazio riservato all'ufficio ricevente, sarà effettuata l'attestazione della presentazione della dichiarazione stessa. L'ente ricevente, prima di effettuare l'attestazione, controllerà che la dichiarazione sia leggibile, completa e corretta dal punto di vista formale. La dichiarazione, completa dell'attestazione, sarà rilasciata all'interessato, dopo essere stata acquisita in copia agli atti.

I fogli allegati

I fogli allegati contengono le informazioni relative a ciascun componente il nucleo familiare: informazioni anagrafiche e generali, redditi e patrimoni. Ogni foglio deve riportare in alto alla prima pagina un numero progressivo e l'indicazione del dichiarante, che è la stessa persona per l'intera dichiarazione (cioè sia per il modello base che per tutti i fogli allegati). Ogni foglio allegato deve poi essere sottoscritto dal dichiarante stesso nello spazio corrispondente alla fine della seconda pagina. I fogli allegati fanno parte della dichiarazione sostitutiva a tutti gli effetti di legge. **Una dichiarazione sostitutiva presentata senza la compilazione di tutti i fogli allegati relativi a ciascun componente non potrà essere considerata valida e non potrà ricevere l'attestazione dell'ente a cui la dichiarazione è presentata.**

8. I dati anagrafici

NEL QUADRO F1 vanno indicati i dati anagrafici del soggetto a cui è intestato il foglio allegato. In ciascun foglio allegato devono essere indicati cognome (se donna coniugata, il cognome da nubile), nome, sesso, codice fiscale, comune di nascita (se nato all'estero, indicare solo lo stato estero di nascita) della persona a cui è intestato il foglio allegato. La residenza e il codice dell'azienda USL possono essere indicati, invece, solo nel foglio allegato intestato al dichiarante, sempre che siano identici a quelli del dichiarante.

9. La partecipazione alla dichiarazione

NEL QUADRO F2 va indicato, barrando con una X la casella corrispondente, il tipo di partecipazione alla dichiarazione del soggetto a cui è intestato il foglio allegato, se si tratta cioè del dichiarante, del coniuge, del figlio minore convivente, ecc. Si ricordi che il codice tipo è già stato indicato nella tabella a pagina 3 del modello base.

10. L'attività del soggetto

NEL QUADRO F3 si può indicare l'attività del soggetto a cui è intestato il foglio allegato, barrando con una X la casella corrispondente (lavoratore dipendente, autonomo, casalinga, ecc.). L'indicazione, seppure non obbligatoria, è consigliata, perché spesso, per l'erogazione delle prestazioni sociali, questo dato viene richiesto. Va barrata una sola casella.

11. La situazione reddituale

IL QUADRO F4 contiene i dati relativi ai redditi percepiti dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato.

11.1 Il reddito complessivo

Nella prima riga dovrà essere dichiarato il reddito complessivo del soggetto. Tale reddito è costituito dai seguenti elementi:

- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) (rigo "Reddito complessivo"; ad esempio, rigo RN1 del modello UNICO 2001 se è stato presentato tale modello), in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio, punto n.1 del CUD 2001). Si precisa che il reddito complessivo da dichiarazione:
    - deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cd. D.I.T. (Dual Income Tax);
    - deve, invece, essere considerato al netto degli eventuali redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile, svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

Si ricorda che il reddito dichiarato deve essere, quando possibile, quello relativo all'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (quindi quello presente nella dichiarazione dei redditi o nella certificazione sostitutiva dello stesso anno della dichiarazione sostitutiva unica). Quando ciò non è possibile, perché la prestazione sociale agevolata deve essere richiesta in un periodo dell'anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi quello presente nella dichiarazione dei redditi o nella certificazione sostitutiva dell'anno precedente).
Esempio: se si presenta la dichiarazione sostitutiva nel luglio 2001, questa deve contenere i redditi prodotti nel 2000 e presenti, ad esempio, nel modello UNICO 2001 o nel CUD 2001. Se invece la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro febbraio 2001, non essendo ancora possibile dichiarare i redditi dell'anno precedente, vanno considerati i redditi prodotti nel 1999 e presenti nel modello UNICO 2000 o nel CUD 2000.

Nel caso in cui il soggetto a cui è intestato il foglio allegato non abbia percepito alcun reddito nell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, è possibile dichiarare l'assenza di reddito: vi saranno opportuni controlli per verificare che non venga presentata successivamente una dichiarazione dei redditi o ricevuta una certificazione sostitutiva.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (così, ad esempio, le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie).

Il valore dei redditi deve essere **arrotondato** alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. *Ad esempio*: se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000. Se la dichiarazione è compilata in euro, l'arrotondamento va fatto all'intero più vicino. *Ad* esempio: se il valore è 1,51 scrivere 2; se è 1,5 scrivere 1.

11.2 I redditi agrari

Nella seconda riga del quadro F4 dovranno essere dichiarati i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, nell'ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

In caso di attività svolta in forma associata, sarà indicato il valore rapportato alla quota di partecipazione nella società.

11.3 L'anno di produzione del reddito

Nella terza riga del quadro F4 va indicato l'anno di produzione di reddito.
E' questo l'anno a cui si deve fare riferimento nel considerare l'attività di lavoro o di impresa di cui al quadro B del modello base della dichiarazione sostitutiva.

12. Il patrimonio mobiliare

IL QUADRO F5 contiene i dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Va indicato il **valore complessivo del patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre** dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Ne consegue, pertanto, che:

- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

Il patrimonio mobiliare (come si dirà di seguito al paragrafo 12.1) è costituito dai depositi bancari, da quelli postali, dai BOT e dagli altri titoli di Stato, dal denaro affidato a società di investimento o di risparmio, da quote di partecipazione azionaria, ecc.
Il valore complessivo deve essere approssimato per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (esempio: per lire 9.900.000 indicare 9.000.000); in caso di dichiarazione compilata in euro, l'approssimazione deve essere effettuata per difetto ai 500 euro o ai suoi al multipli (esempio: per 2.950 euro, indicare 2.500 euro; per 3.400 indicare 3000).

Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto, dovrà essere indicato nello spazio corrispondente il valore 0 (zero).

12.1 Le componenti del patrimonio mobiliare

Quali sono le componenti del patrimonio mobiliare e a quale data va riferito il loro **valore** è specificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, e cioè:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

12.2 I dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare

Nel quadro F5 è presente una tabella in cui devono essere indicati i dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare, cioè i dati del cosiddetto "intermediario" e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione. Non devono quindi essere indicati i valori di ciascun cespite del patrimonio mobiliare.
Nella prima colonna va indicato il codice di identificazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio mobiliare; ad esempio, se si tratta di un deposito bancario, andrà indicato il codice ABI.
Nella seconda colonna va indicata la tipologia dell'intermediario; ad esempio, se l'intermediario è una banca, basterà scrivere BANCA, senza precisare di quale banca o agenzia si tratti. Si può indicare: SIM, se l'intermediario è una società di investimento mobiliare; SGR, se l'intermediario è una società di gestione del risparmio. Il codice identificativo (o comunque i numeri identificativi del soggetto gestore che compaiono in albi, elenchi, ecc.) va richiesto al gestore stesso. **Nel caso in cui il codice non sia definito, occorre precisare, per esteso, la denominazione dell'intermediario o del gestore.**

La dichiarazione dei dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare deve sempre essere effettuata quando sussiste detto patrimonio.

13. Il patrimonio immobiliare

IL QUADRO F6 contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Va indicato il **valore dei singoli cespiti costituenti il patrimonio immobiliare**, a differenza che nel caso del patrimonio mobiliare di cui si indicava il valore complessivo. Come per il patrimonio mobiliare, invece, va indicato il valore **posseduto dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre** dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Ne consegue, pertanto, che:
- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. "nuda proprietà".

Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro F6 non deve essere compilato.

Il quadro F6 è costituito da una tabella, le cui righe identificano i singoli cespiti che costituiscono il patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato.

Nella prima colonna, andrà indicato il **tipo** di patrimonio di cui si tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere **F**, se terreno edificabile **TE**, se terreno agricolo **TA**).

Nella seconda colonna andrà indicato il comune in cui è situato il bene immobile.

Nella terza colonna si dovrà scrivere, in percentuale, la **quota** posseduta dal soggetto titolare (se l'immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%; se lo è solo la metà, si dovrà scrivere 50%, e via di seguito).

Nella quarta colonna si dovrà indicare **il valore dell'immobile come definito ai fini dell'ICI** (Imposta comunale sugli immobili). Tale valore va dichiarato anche quando l'immobile è esente ai fini della stessa ICI.

ATTENZIONE: se il titolare possiede solo una quota dell'immobile (sarà stato indicato nella terza colonna della tabella), il dichiarante dovrà indicare solo la parte di spettanza del valore ai fini ICI (indicherà tutto il valore ai fini ICI se l'immobile è tutto in possesso del titolare; indicherà la metà del valore ICI se l'immobile è per il 50% in suo possesso, ecc.).

Nella quinta colonna occorrerà indicare per ciascun immobile il **capitale residuo del mutuo**, contratto per l'acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini ICI (indicare, anche in questo caso, tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.).

Come per la situazione reddituale, il valore ai fini ICI e quello del capitale residuo del mutuo devono essere **arrotondati** alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. *Ad esempio*: se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000. Se la dichiarazione è compilata in euro, l'arrotondamento va fatto all'intero più vicino. *Ad* esempio: se il valore è 1,51 scrivere 2; se è 1,5 scrivere 1.

Nell'ultima colonna va contrassegnato con una X **il solo bene immobile che è stato indicato nel modello base come casa di abitazione del nucleo, sempre che sia stata indicata una abitazione di proprietà e non in locazione.** Se la casa di abitazione è di proprietà di più soggetti appartenenti al nucleo familiare, lo stesso immobile andrà contrassegnato su ciascun foglio allegato relativo ai proprietari. *Ad esempio*: se i coniugi Daniela e Luigi sono proprietari, ognuno con una quota del 50 %, della casa di abitazione del nucleo da essi costituito, l'immobile andrà contrassegnato con una X sia sul foglio allegato relativo a Daniela sia su quello relativo a Luigi.

APPENDICE

A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato dall'INPS che lo renderà disponibile al dichiarante una volta presentata la dichiarazione sostitutiva. Per calcolare l'ISEE, procedere come segue:

1. Sommare tutti i redditi dichiarati nel quadro F4 di ogni foglio allegato;
2. Sommare tutte le consistenze del patrimonio mobiliare dichiarate nel quadro F5 di ogni foglio allegato;
3. Moltiplicare la somma di cui al punto 2 per il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro; per le dichiarazioni sostitutive presentate nel 2001, detto rendimento è pari al 5,57[1];
4. Sommare il valore di cui al punto 1 (somma dei redditi) e il valore di cui al punto 3 (rendimento del patrimonio mobiliare);
5. Sottrarre al valore di cui al punto 4 il canone annuale di locazione dichiarato nel quadro C del modello base (a meno che la casa di abitazione del nucleo non sia di proprietà). Sottrarre al valore di cui al punto 4 solo 10 milioni di lire se il canone è superiore a tale cifra. Il risultato così ottenuto è detto indicatore della situazione reddituale (ISR); se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero);
6. Per ogni riga della tabella nel quadro F6, sottrarre al valore ai fini ICI (quarta colonna), l'eventuale capitale residuo del mutuo (quinta colonna), a meno che non si tratti della casa di abitazione del nucleo (indicata con una X nell'ultima colonna); se il risultato di ogni operazione per ciascuna riga è negativo, considerarlo pari a 0 (zero); sommare i valori così ottenuti per tutte le righe e sommare il risultato per ogni foglio allegato;
7. Se il valore della casa di abitazione è inferiore a 100 milioni, non va considerato nel patrimonio immobiliare; se invece è superiore a 100 milioni, sommare al valore ottenuto al punto 6 la differenza tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e 100 milioni, o la differenza tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e il capitale residuo del mutuo se superiore a 100 milioni (in quest'ultimo caso, se il risultato è negativo, considerarlo pari a zero);
8. Sottrarre 30 milioni al valore di cui al punto 2 (patrimonio mobiliare): se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero);
9. Sommare il valore di cui al punto 7 (patrimonio immobiliare) e il valore di cui al punto 8: si ottiene così il cosiddetto indicatore della situazione patrimoniale (ISP); moltiplicare l'ISP per 0,2;
10. Sommare l'ISR di cui al punto 5 con il valore di cui al punto 9; si ottiene così l'indicatore della situazione economica (ISE);
11. Per ottenere l'ISEE, dividere l'ISE di cui al punto 10 per il valore del parametro desunto dalla scala di equivalenza, riportata di seguito, sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti **esclusivamente** da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

L'INPS, ricevuti i dati della dichiarazione sostitutiva unica, effettuerà il calcolo dell'ISE e dell'ISEE, secondo la procedura sopra indicata e renderà disponibile detti indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, anche al fine dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, esplicitando le seguenti informazioni:

- Nucleo familiare del dichiarante (cognome, nome e codice fiscale del dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare)
- Indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione della modalità utilizzata per il calcolo

[1] Si veda il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2001, serie generale n. 41.

- Valore della scala di equivalenza applicato
- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto
- Attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi (indicare la data di trasmissione) dall'ente (indicare l'ente) presso il quale la dichiarazione è stata presentata
- Data dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva unica e data di scadenza della dichiarazione stessa

A2. Regole per la composizione del nucleo familiare
Si riporta l'articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni:

"Art. 1-bis
Composizione del nucleo familiare

1. *Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.*
2. *I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:*
   a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
   b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
3. *I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.*
4. *I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:*
   a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
   b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;
   c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
   d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
   e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
5. *Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.*
6. *Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.*
7. *Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo."*

A3. Attività di lavoro o di impresa

Si riportano gli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni:

Art. 46. – Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Art. 47. – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

...

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; (*)

(*) vedasi nota all'articolo 49

...

g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

...

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Art. 49. – Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;] (**)

b) ...

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

(**) l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha abrogato questa lettera, riportandone il contenuto sostanziale nell'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del DPR n. 917 del 1989, disposizione che pertanto deve ritenersi applicabile a questa tipologia di redditi.

Art. 51.- Redditi di impresa

1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per l'esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) *i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice;*

3. *Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.*

A4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si riporta l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898:

"Art. 3. - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

01A7284

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2001.

Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni di emergenza derivanti da calamità naturali conseguenti a eventi sismici verificatisi nella provincia di Roma in data 11 marzo 2000 e nei comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni in provincia di Siena e Castell'Azzara in provincia di Grosseto colpiti dagli eventi sismici del 1° aprile 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 14 marzo 2000 e 12 maggio 2000 è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni della provincia di Roma l'11 marzo 2000 e i comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni in provincia di Siena e Castell'Azzara in provincia di Grosseto il 1° aprile 2000;

Considerato che le dichiarazioni dello stato di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che una parte degli interventi sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Viste le richieste fatte pervenire dai presidenti della regione Lazio con nota n. 1731 dell'11 giugno 2001 e della regione Toscana con nota n. 101/10072/8.3.1 del 27 giugno 2001;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2001 su proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato fino al 30 giugno 2002 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

01A7498

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 6 giugno 2001.

Integrazione dell'elenco dei comuni della provincia autonoma di Trento gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000, in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. 1016/01/D309/EA/CB dell'8 gennaio 2001, con la quale la provincia autonoma di Trento ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita-

liana n. 67 del 21 marzo 2001, con il quale sono stati individuati i comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel territorio della provincia autonoma di Trento;

Vista la nota prot. n. 1699/01/D309/EA/CB del l'8 maggio 2001, con la quale la provincia autonoma di Trento ha comunicato che i comuni di Livo e Pelugo, in provincia di Trento, possiedono i requisiti necessari per il riconoscimento di «comune gravemente danneggiato»;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione dei precedenti decreti di individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativi alla provincia autonoma di Trento;

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della provincia autonoma di Trento ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, allegato al proprio decreto del 29 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2001, è ulteriormente integrato con i seguenti comuni:

provincia di Trento: Livo e Pelugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Ministro: BIANCO

01A6705

DECRETO 28 giugno 2001.

Integrazione dell'elenco dei comuni della regione Lombardia gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000, in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Viste le precedenti note prot. n. Ul.2001.0003843 del 23 gennaio 2001, Ul.2001.0006561 del 7 febbraio 2001, Ul.2001.0008818 del 15 febbraio 2001, UI.2001.0010826 del 27 febbraio 2001 e prot. n. Ul.2001.0022105 del 2 maggio 2001 con le quali la regione Lombardia ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visti i precedenti decreti in data 29 gennaio 2001, 13 febbraio 2001, 8 marzo 2001 e 23 marzo 2001, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2001, n. 43 del 21 febbraio 2001, n. 68 del 22 marzo 2001, n. 73 del 28 marzo 2001 e 6 giugno 2001 con i quali sono stati individuati i comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel territorio della regione Lombardia.

Vista la nuova nota, prot. n. Ul.2001.0031/46 del 18 giugno 2001 con la quale la regione Lombardia ha comunicato che il comune di Cimbergo, in provincia di Brescia, possiede i requisiti necessari per il riconoscimento di «comune gravemente danneggiato»;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione dei precedenti decreti di individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativi alla regione Lombardia;

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della regione Lombardia ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, allegato al proprio decreto del 29 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2001, è ulteriormente integrato con il seguente comune:

provincia di Brescia - Cimbergo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A7499

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2001.

Misura e modalità di versamento all'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2000 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 26, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, ed ha previsto che il contributo è versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, che è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, 11 giugno 1999, ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, concernente le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza a decorrere dall'anno 2000;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2001 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il provvedimento del presidente dell'ISVAP, datato 22 dicembre 1999, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura dell'otto per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio del 2000 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle stesse imprese;

Visto il verbale del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del 28 settembre 2000, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 2001, pari a lire 86,4 miliardi;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 7 maggio 2001, con la quale viene indicato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2001 in lire 74,4 miliardi, al netto dell'avanzo di amministrazione e viene reso noto l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2000, rispettivamente dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e del ramo riassicurazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2001 dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,63 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2000, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2001 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano la sola riassicurazione, è stabilito nella misura dello 0,18 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2000.

3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2000 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 22 dicembre 1999, in misura pari al 8% dei predetti premi.

Art. 2.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2001, di cui all'art. 1, dovrà essere versato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione entro il 31 luglio 2001, al netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999.

Art. 3.

1. L'ISVAP provvederà a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A7600

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 maggio 2001.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale del Programma operativo «Assistenza tecnica e azioni di sistema», inserito nel QCS obiettivo 1 2000-2006, ai sensi della legge n. 183/1987 (regolamento CE 1260/99, art. 32, paragrafo 2).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Vista la delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, recante approvazione del quadro finanziario del programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea n. 1783/99 e n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR e al FSE;

Visto, in particolare, l'art. 32 del regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerata la necessità di assicurare la contestuale erogazione dell'acconto del 7% del cofinanziamento nazionale pubblico, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987:

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 635 del 22 marzo 2001, di approvazione del programma operativo «Assistenza tecnica e azioni di sistema», che si integra nel Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 2000-2006 e che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a 312,428 Meuro, di cui 143,978 Meuro a carico del FESR e 168,450 Meuro a carico del FSE, ed una corrispondente quota nazionale pubblica complessiva pari a 120,186 Meuro, di cui 47,993 Meuro a fronte del FESR e 72,193 Meuro a fronte del FSE, per un costo complessivo pari a 432,614 Meuro;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata, in favore del programma operativo «Assistenza tecnica e azioni di sistema», richiamato in premessa, la somma complessiva di L. 16.289.878.000 (8.413.020 euro), a titolo di acconto del 7 per cento della quota a carico del medesimo Fondo, di cui:

L. 6.504.918.000 (3.359.510 euro) a fronte del FESR;

L. 9.784.960.000 (5.053.510 euro) a fronte del FSE.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i predetti acconti secondo le indicazioni fornite dall'autorità di pagamento del programma operativo di cui al comma 1, tenuto conto dei pagamenti allo scopo già effettuati in forza della delibera CIPE n. 60 richiamata in premessa.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2001

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2001,
Ufficio di controllo sui Ministeri economico finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 297

01A7534

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 giugno 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti sciroccali dal 1° agosto 2000 al 31 dicembre 2000 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni agrumicole in aree specializzate, sulla base degli atti tecnici prodotti dalla regione Sicilia;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni a carico delle produzioni di agrumi, nelle aree specializzate dei sottoelencati comuni, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania: venti sciroccali dal 1° agosto 2000 al 31 dicembre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*; nel territorio dei comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A7443

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 giugno 2001.

Aggiornamento per il bimestre luglio-agosto 2001 della componente A2 della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e modifica della deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99. (Deliberazione n. 146/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2001;

Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 aprile 2001, n. 90/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001 (di seguito: deliberazione n. 90/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione inferiore al 2%;

Premesso inoltre che:

l'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) prevede che, fino alla rideterminazione di cui all'art. 9 del medesimo decreto, l'Autorità provvede alla quantificazione degli importi relativi ai costi conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile, da coprire annualmente attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), facendo riferimento ai costi della gestione corrente delle attività stesse, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,6 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999, e che l'Autorità provvede altresì con modalità analoghe a coprire i costi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, ove si attivino specifici consorzi con la società Sogin - Gestione impianti nucleari S.p.a. (di seguito: Sogin), finalizzati a tali attività;

l'Autorità, vista la specificità delle attività coinvolte, la rilevanza dei costi previsti e gli elementi di incertezza insiti nei programmi presentati dalla Sogin, dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito: Enea) e dalla società FN S.p.a. (di seguito: FN) in data 29 settembre 2000, con deliberazione

6 dicembre 2000, n. 220/00 (di seguito: deliberazione n. 220/00), ha formulato una «Ulteriore proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», richiedendo, tra l'altro, una proroga fino al 31 dicembre 2001 per gli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto 26 gennaio 2000;

l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001), recante modificazioni del decreto 26 gennaio 2000, prevede l'accoglimento di tale proroga;

l'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, prevede che, entro il 31 maggio 2001, l'Autorità provveda alla quantificazione degli importi da corrispondere, per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire i costi delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, svolte dal Consorzio Sogin-Enea-FN, come definite alla data della sua costituzione. L'Autorità provvede, a tal fine, all'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999;

ai fini della determinazione di cui al precedente alinea, gli uffici dell'Autorità, con lettera in data 11 maggio 2001 (prot. PB/M01/948/ea), hanno richiesto al Consorzio smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare - Sicn, costituito tra la Sogin, l'Enea e la FN in data 22 dicembre 2000 (di seguito: consorzio Sicn), gli elementi conoscitivi ritenuti utili ai fini della determinazione di cui sopra;

con lettera in data 22 maggio 2001 (prot. n. 0007) il consorzio Sicn ha fornito alcune delle informazioni richieste evidenziando, tra l'altro, un aumento dei costi pari a circa 31,3 miliardi di lire rispetto ad un preventivo di spesa previsto per l'anno 2001, in misura pari a 57,1 miliardi di lire formulato nei programmi di attività dell'Enea e della FN trasmessi all'Autorità dalla Sogin in data 12 dicembre 2000 (prot. n. 5346), aumento in gran parte imputabile al potenziamento delle opere di difesa idraulica del sito di Saluggia (Vercelli), citando l'ordinanza del Ministro dell'interno 30 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001 (di seguito: ordinanza 30 aprile 2001);

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto 26 gennaio 2000;

il decreto 17 aprile 2001;

l'ordinanza 30 aprile 2001;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio (di seguito: decreto 7 maggio 2001);

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione

20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, e deliberazione n. 90/01, richiamata in premessa;

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999;

la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000;

la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;

la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 131/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 2000;

la deliberazione n. 220/00, richiamata in premessa;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario; recante modificazione e integrazione delle deliberazioni dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre 1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99 e disposizioni in materia di cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: deliberazione n. 230/00);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario;

la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2001, n. 110/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001;

Viste le lettere della Sogin del 29 settembre 2000, prot. n. 4482 e prot. n. 4483, pervenute all'Autorità in data 3 ottobre 2000, prot. Autorità n. 013712 e prot. n. 13714, (di seguito: lettere 29 settembre 2000) e gli allegati programmi delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti i), ii), iii) e iv), del decreto 26 gennaio 2000;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del 13 ottobre 2000, prot. n. 222357 (di seguito: nota 13 ottobre 2000), pervenuta all'Autorità il 16 ottobre 2000, prot. Autorità n. 014178;

Visti i programmi di attività dell'Enea e della società FN rappresentati all'Autorità in data 12 dicembre 2000 dalla Sogin, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, a seguito della nota 13 ottobre 2000;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00, il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

il prezzo medio del paniere di combustibili fossili quotati sui mercati internazionali di cui all'allegato n. 1 della deliberazione n. 24/99, è determinato sulla base delle quotazioni settimanali di alcuni tipi di carbone assunti a riferimento, provenienti da Stati Uniti d'America, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela, riportate dalla pubblicazione Coal Week International;

uno dei tipi di carbone assunti a riferimento, e precisamente quello di provenienza dalla Colombia, denominato «Bolivar (11800 Btu/lb, 0,8% S, 8% Ash)», non risulta più quotato e, quindi, non viene più riportato dalla sopra richiamata pubblicazione a partire dall'ultima settimana di maggio 2001;

Considerato inoltre che:

con la deliberazione n. 39/00, l'Autorità ha fissato, a decorrere dal 1° marzo 2000, l'aliquota della componente tariffaria A2, destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività a queste connesse e conseguenti, in misura pari a 0,6 lire per kWh consumato dai clienti finali;

dalle informazioni trasmesse all'Autorità dal consorzio Sicn in data 22 maggio e 8 giugno 2001 risulta un rilevante incremento dei costi rispetto alle previsioni formulate, per l'anno 2001, nei programmi trasmessi all'Autorità dalla Sogin, all'Enea e alla FN in data 29 settembre 2000 e 12 dicembre 2000, e permangono elementi di incertezza che possono comportare variazioni rilevanti nell'entità degli impegni e dei costi previsti ed incidere sull'attuazione dei programmi medesimi;

l'ammontare dei costi previsti dipende, oltre che dalla voce di costo connessa al potenziamento delle opere di difesa idraulica del sito di Saluggia (Vercelli), anche dall'accelerazione dei programmi di disattiva-

zione degli impianti nucleari dismessi dai principali esercenti nazionali, anche attraverso forme consortili, prevista dall'art. 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto 7 maggio 2001;

la quantificazione degli importi da corrispondere al consorzio Sicn per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, può essere effettuata nel quadro più generale della rideterminazione degli oneri di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000 e basata sulla verifica dei programmi predisposti dalla Sogin, tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo decreto;

l'applicazione delle disposizioni previste dai decreti 17 aprile 2001 e 7 maggio 2001, comporta un aumento dell'onere per l'utenza;

Ritenuta l'opportunità di:

quantificare, secondo criteri prudenziali, gli importi da corrispondere per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire i costi delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto iii), del decreto 26 gennaio 2000;

adeguare a titolo di acconto e salvo conguaglio, la componente tariffaria A2, al fine di generare, nel corso del secondo semestre dell'anno 2001, il gettito necessario attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99;

modificare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione n. 24/99, individuando la tipologia di carbone di provenienza dalla Colombia da assumere come riferimento al fine della determinazione in parola;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:

a) deliberazione n. 24/99 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, in materia di aggiornamento della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e modifica della medesima deliberazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999;

b) deliberazione n. 204/99 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera 3), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, come successivamente modificata e integrata;

c) deliberazione n. 39/00 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 39/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000;

d) deliberazione n. 113/00 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;

e) deliberazione n. 244/00 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001;

f) deliberazione n. 90/01 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 aprile 2001, n. 90/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001.

Art. 2.

Aggiornamento delle componenti A

La tabella 1 di cui all'art. 3, comma 3.1, e la tabella 9, di cui all'art. 16, comma 16.1, della deliberazione n. 204/99, come modificate con le deliberazioni n. 39/00, n. 113/00, n. 244/00 e n. 90/01, sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente deliberazione.

Art. 3.

Modifica della disciplina relativa alla determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali

La disciplina relativa alla determinazione dell'indice carbone, di cui all'allegato 1 della deliberazione n. 24/99, viene modificata sostituendo, a partire dalla prima settimana del mese di giugno 2001, la quotazione relativa al tipo di carbone di provenienza dalla Colombia e denominato «Bolivar (11800 Btu/lb, 0,8% S, 8% Ash)» con quella relativa al carbone denominato «Bolivar (11600 Btu/lb, 0,8% S, 9% Ash)», riportata nella pubblicazione Coal Week International.

Art. 4.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorità.it ed ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2001.

Milano, 27 giugno 2001

Il presidente: RANCI

TABELLA 1: Valori delle componenti A e UC

Tipologie di utenza	A2			A3			A4			A5			A6		UC1		UC2	
	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh	L/cliente anno	L/kWh
a) Forniture in bassa tensione per usi domestici	-	1,5	1,5	-	9,3	9,3	-	2,1	2,1	-	0,9	0,9	3,0	3,0	-	-	-	-
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	1,0	1,0	-	13,0	13,0	-	4,0	4,0	-	0,6	0,6	3,0	3,0	-	-	-	-
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi																		
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	1,5	1,5	-	9,3	9,3	-	4,0	4,0	-	0,9	0,9	3,0	3,0	-	-	-	-
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	7.200	0,7	0,7	86.539	12,6	12,6		4,0	4,0	7.100	0,4	0,4	3,0	3,0	-	-	-	-
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi																		
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	1,5	1,5	-	9,3	9,3	-	4,0	4,0	-	0,9	0,9	3,0	3,0			-	-
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	7.200	0,7	0,7	86.539	12,6	12,6	-	4,0	4,0	7.100	0,4	0,4	3,0	3,0			-	-
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	0,7	-	-	10,1	-	-	4,0	-	-	0,4	-	3,0	-	-	-	-	-
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	7.200	0,7	-	72.006	10,2	-	-	4,0	-	7.100	0,4	-	3,0	-	-	-	-	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	7.200	0,7	-	72.006	10,2	-	-	4,0	-	7.100	0,4	-	3,0	-	-	-	-	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	7.200	0,7	-	90.810	10,2	-	-	4,0	-	7.100	0,4	-	3,0	-	-	-	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	7.200	0,7	-	90.810	10,2	-	-	4,0	-	7.100	0,4	-	3,0	-	-	-	-	-

TABELLA 2: Componenti A, UC per le utenze di cui al comma 16.2 (valori in L/kWh)

	A2	*A3*	*A4*	*A5*	*A6*	*UC1*	*UC2*
Alluminio primario	0,7	10,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,7	10,2	4,0	0,4	3,0	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

01A7474

DELIBERAZIONE 27 giugno 2001.

Aggiornamento per il bimestre luglio-agosto 2001 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/1999. (Deliberazione n. 147/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2001;

Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001 (di seguito: deliberazione n. 91/01), l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001 e n. 91/01 richiamata in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001 n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/01;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01, che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni ΔT definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dal 1° luglio 2001;

Visto in particolare l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

Le tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono diminuite di 0,91 L/MJ. La diminuzione è pari a 35,1 L/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it ed ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2001.

Milano, 27 giugno 2001

Il presidente: RANCI

01A7475

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Massa Marittima.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 840 del 23 maggio 2001 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Massa Marittima ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per il giorno 24 maggio 2001 onde consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Massa Marittima prevista per il giorno 25 maggio 2001;

Vista la nota del 24 maggio 2001 con la quale il dirigente preposto alla direzione dell'ufficio locale di Massa Marittima ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Massa Marittima per il giorno 24 maggio 2001 per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo provvedimento di chiusura;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 18 giugno 2001, prot. n. 78 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Massa Marittima è accertato per il giorno 24 maggio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 19 giugno 2001

Il direttore regionale: PARDI

01A7497

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2001.

Approvazione dei modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della certificazione dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione di azienda, nonchè delle istruzioni per gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e di un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione dei modelli.

1.1. Sono approvati i seguenti modelli:

a) il modello di certificazione dei carichi pendenti risultanti dall'interrogazione al sistema informativo dell'anagrafe tributaria relativi alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte indirette sugli affari, di cui all'allegato *A* annesso al presente provvedimento;

b) il modello di certificazione previsto dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esistenza, in caso di cessione di azienda, di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti alla data della richiesta, di cui all'allegato *B* annesso al presente provvedimento;

c) i modelli delle istruzioni per l'ufficio locale competente al rilascio e del fac-simile di richiesta dei certificati indicati alle lettere *a)* e *b)*, di cui agli allegati *C* e *D* annessi al presente provvedimento.

2. Reperibilità dei modelli.

2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it

Motivazioni.

Il presente provvedimento approva il modello per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, relativi alle imposte dirette, all'IVA, alle imposte indirette sugli affari ed agli altri tributi indiretti di competenza dell'Agenzia delle entrate.

Il medesimo provvedimento approva altresì il modello per la certificazione dei carichi pendenti, prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in caso di cessione di azienda, concernente l'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti alla data della richiesta.

Considerata, altresì, l'opportunità di uniformare l'attività degli uffici locali dell'Agenzia incaricati della redazione dei suddetti modelli di certificazione, vengono infine approvate le istruzioni concernenti la tipologia dei carichi pendenti che dovranno essere riportati a carico del contribuente istante unitamente ad un fac-simile per la presentazione della richiesta da parte di quest'ultimo.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641: disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: disciplina dell'imposta di bollo;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643: istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: disciplina delle agevolazioni tributarie;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè il riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: riforma delle sanzioni non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, e successive modificazioni: revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonchè di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di competenza dell'Agenzia delle entrate;

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60: istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonchè modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO *A*

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio..

CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO D'IMPOSTA	CODICE FISCALE	NUMERO DI PARTITA IVA
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE		
DOMICILIO FISCALE		
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROV.

Il sottoscritto Direttore dell'Ufficio, in relazione alla richiesta di certificazione pervenuta in data .... ad istanza di .... in qualità di .... prot. n. ....

per carichi pendenti relativi alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette sugli affari e ad altri tributi indiretti

Viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria

CERTIFICA

☐ non risultano carichi pendenti.

☐ risulta:

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Il presente certificato non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Luogo e data

IL DIRETTORE

ALLEGATO *B*

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio...

CERTIFICAZIONE DELL'ESISTENZA DI CONTESTAZIONI IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO D'IMPOSTA	CODICE FISCALE	NUMERO DI PARTITA IVA	
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			
DOMICILIO FISCALE			
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROV.

Il sottoscritto Direttore dell'Ufficio, in relazione alla richiesta di certificazione pervenuta

in data .... ad istanza di ....

in qualità di .... prot. n. ....

per esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti alla data della richiesta (articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472)

Viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, nonché gli altri atti in possesso di questo Ufficio

CERTIFICA

☐ non risultano contestazioni in corso né contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

☐ risulta:

____

____

____

____

____

____

____

Luogo e data

IL DIRETTORE

ALLEGATO *C*

ISTRUZIONI PER L'UFFICIO LOCALE COMPETENTE AL RILASCIO

Le presenti istruzioni si riferiscono ai seguenti modelli di certificazione:

a) certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

b) certificazione dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione di azienda (art. 14, comma 3, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472). La certificazione riguardo le violazioni commesse nell'anno in cui avviene la cessione e nei due anni precedenti, ancorché non contestate o irrogate alla data della cessione, nonché quelle già contestate nel medesimo periodo anche se commesse in epoca anteriore (vedi circolare n. 180/E del 10 luglio 1998).

I certificati di cui al presente modello sono rilasciati a seguito di richiesta in bollo presentata dall'interessato all'ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta.

I certificati sono soggetti all'imposta di bollo e ai tributi speciali.

Identificazione del soggetto d'imposta.

In via preliminare, l'ufficio verifica la rispondenza dei dati anagrafici indicati nella richiesta con quelli risultanti dal sistemo informativo dell'anagrafe tributaria, nonché con eventuali altri elementi in proprio possesso.

Presentazione della richiesta ad ufficio incompetente.

In tale ipotesi sarà cura dell'ufficio ricevente trasmettere con tempestività la richiesta all'ufficio competente, dandone contestualmente notizia al richiedente.

Tipologia dei carichi pendenti.

Sulla base dei dati desunti dalle interrogazioni al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, nonché per la sola compilazione del modello di certificazione in caso di cessione di azienda, avvalendosi di eventuali altri dati in proprio possesso, l'ufficio certifica la sussistenza di carichi pendenti derivanti dai seguenti atti notificati, specificando i relativi riferimenti normativi e, laddove presenti, numero identificativo, ente emittente, anno d'imposta, maggiore imposta, sanzioni (minima/massima per P.V.), data di notifica.

In caso di segnalazioni a carico del soggetto d'imposta, l'ufficio prima di rilasciare la certificazione del l'esistenza di contestazioni in caso di cessione di azienda, prevista dall'art. 14 del decreto legislativo n. 472/1997, è tenuto a notificare il processo verbale di constatazione al fine di poterlo riportare nella certificazione stessa.

Imposte dirette e I.V.A.

Processo verbale di constatazione: articoli 32 e 33, decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Atto di contestazione: art. 16, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

Avviso di irrogazione sanzioni: art. 16, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

Avviso di rettifica: art. 54, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Avviso di accertamento: articoli 38, 39, 40, 41, 41-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; art. 55, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Sono inoltre da indicare quali carichi pendenti le somme dovute a seguito di liquidazione delle dichiarazioni annuali (articoli 36-*bis* e 36-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articoli 54-*bis* e 60, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Occorre verificare, in capo al soggetto d'imposta, l'esistenza di carichi pendenti relativamente a partite IVA, anche confluite, delle quali il contribuente risulti essere stato titolare.

Imposta di registro, successioni e donazioni, altri tributi indiretti.

Avviso di rettifica, avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione sanzioni ed ogni altro atto notificato già di competenza dell'ufficio del registro.

Per gli atti relativi ai tributi già di competenza dell'ufficio del registro rientranti nella competenza territoriale di uffici diversi da quello che rilascia il certificato, l'attestazione viene rilasciata sulla base di quanto dichiarato dall'ufficio competente.

Nel caso in cui per gli atti impugnabili sussista controversia pendente, è necessario indicare il grado di giudizio e l'eventuale avviso di liquidazione emesso nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata delle somme oggetto di giudizio.

Qualora dai dati verificati risultino emessi fogli di prenotazione a ruolo occorre indicare, in relazione agli atti dai quali scaturiscono, il numero identificativo delle cartelle di pagamento o, se non ancora emesse, il numero identificativo dei fogli di prenotazione a ruolo.

In presenza di più atti consequenziali va indicato, quale carico pendente, l'ultimo atto a rilevanza esterna. Esempio: processo verbale seguito dall'avviso di accertamento, dal foglio di prenotazione e dalla cartella di pagamento; in tal caso va riportato il numero identificativo della cartella di pagamento ed il relativo importo. Per le cartelle di pagamento, il carico pendente sussiste limitatamente ai debiti non ancora soddisfatti alla data di rilascio del certificato.

Termini.

La certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria va rilasciato entro trenta giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ufficio competente.

La certificazione dell'esistenza di contestazione in caso di cessione di azienda, va rilasciato invece entro quaranta giorni dalla data in cui la richiesta perviene all'ufficio competente. Il mancato rilascio entro il predetto termine ha effetto liberatorio nei confronti del cessionario.

ALLEGATO *D*

FACSIMILE DI RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI

All'Ufficio..

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO D'IMPOSTA	CODICE FISCALE	NUMERO DI PARTITA IVA
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE		
DOMICILIO FISCALE		
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE / PROV.

Il sottoscritto .... codice fiscale ....

residente in ....

in qualità di ....

della ditta/società...

con sede in .... P. IVA n. ....

CHIEDE

il rilascio di un certificato dei carichi pendenti relativi al soggetto d'imposta sopra identificato per:

☐ esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti alla data della presente (art. 14 del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, riguardante la cessione di azienda).

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL POTENZIALE CEDENTE

Il sottoscrittto .... nato a .... il ....

in qualità di .... della ditta/società ....

con sede in .... P. IVA n. ....

esprime il proprio consenso ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Si allega copia del documento d'identità.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Data .... Firma ....

☐ esistenza di carichi pendenti a seguito di interrograzione al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria ai fini delle imposte dirette, IVA, imposte indirette sugli affari e altri tributi indiretti.

....

Data .... Firma ....

01A7407

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 luglio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8422
Yen giapponese	105,74
Corona danese	7,4427
Lira Sterlina	0,59900
Corona svedese	9,2220
Franco svizzero	1,5216
Corona islandese	87,17
Corona norvegese	7,9115
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57395
Corona ceca	33,755
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,40
Litas lituano	3,3690
Lat lettone	0,5382
Lira maltese	0,3933
Zloty polacco	3,3923
Leu romeno	24576
Tallero sloveno	218,6776
Corona slovacca	41,951
Lira turca	1075000
Dollaro australiano	1,6268
Dollaro canadese	1,2729
Dollaro di Hong Kong	6,5690
Dollaro neozelandese	2,0821
Dollaro di Singapore	1,5370
Won sudcoreano	1091,07
Rand sudafricano	6,8660

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7670

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'ulteriore elenco dei manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della sanità con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviati alla Commissione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:

1) manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale delle conserve vegetali.

«Ebna» - Viale Castro Pretorio, 25 - 00185 Roma - Fax 06/44702654;

2) manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale dei dolciari.

«Ebna» - Viale Castro Pretorio, 25 - 00185 Roma - Fax 06/44702654;

3) manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale dei distillati e liquori.

«Ebna» - Viale Castro Pretorio, 25 - 00185 Roma - Fax 06/44702654.

01A7444

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Top Gun»

Decreto n. 41 dell'8 marzo 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario TOP GUN, sospensione acquosa iniettabile per cavalli sportivi.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale n. 01305480350.

Produttore: ditta Intervet International B.V. nella propria officina di produzione sita in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102778014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102778026.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: benzilpenicillina procaina (200.000 UI) 200 mg, neomicina solfato (100 mg di neomicina base) 150 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni causate da batteri sensibili alla penicillina o alla neomicina nei cavalli sportivi.

Specie di destinazione: cavalli sportivi.

Validità: 24 mesi.

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare, in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7460

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincocin forte S»

Provvedimento n. 100 del 24 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOCIN FORTE S lincomicina e neomicina - soluzione acquosa sterile nelle confezioni da 3, 12, 24 e 96 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 102444.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a. con sede legale in via Robert Koch 1.2 - codice fiscale n. 07089990159.

Oggetto del provvedimento: modifica officina di produzione.

È autorizzata l'esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento della specialità in questione anche presso l'officina Sanico N.V. di Turnhout - Belgio.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7463

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eurican Chppi 2 - L»

Provvedimento n. 116 del 12 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario EURICAN CHPPI 2 - L ad azione immunologica nelle confezioni 10 flaconi da 1 ml, 100 flaconi da 1 ml, 10 blister da 1 ml, 100 blister da 1 ml - A.I.C. n. 102482.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzato, per la produzione della frazione antigene parainfluenza canina tipo 2, il trasferimento dall'officina Fort Dodge - Irlanda all'officina Merial - Lyon Gerland (Francia).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7462

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eurican Chppi 2»

Provvedimento n. 117 del 12 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario EURICAN CHPPI 2 ad azione immunologica nelle confezioni 10 flaconi di soluto+ 10 flaconi di solvente 100 flaconi di soluto+ 100 flaconi di solvente - A.I.C. n. 102293.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzato, per la produzione della frazione antigene parainfluenza canina tipo 2, il trasferimento dall'officina Fort Dodge - Irlanda all'officina Merial - Lyon Gerland (Francia).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7461

Prospetto riassuntivo dei dati regionali alla riscossione dei diritti sanitari da parte delle aziende sanitarie per la copertura dei costi sostenuti per il servizio d'ispezione e controllo veterinario sugli animali e su taluni prodotti di origine animale. Pubblicazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.

Decreto legislativo n. 432/1998

SITUAZIONE APPLICATIVA ANNO 2000

RAPPORTO COSTI ISPEZIONE/CONTRIBUTI RISCOSSI

Regione	Costi calcolati in base al costo orario di L. 70.000	Costi calcolati in base al costo orario determinato secondo la formula di cui alla circolare n. 17/99	Importi fatturati dalle aziende locali	Contributi effettivamente riscossi
Piemonte	10.099.832.671	10.842.942.066	6.187.737.685	6.031.594.204
Valle d'Aosta	99.054.000	Dati non pervenuti	95.300.000	77.310.000
Liguria	Dati non pervenuti			
Lombardia	16.689.470.000	27.681.870.205	14.249.918.818	12.027.256.814
Trento	750.610.000	1.479.774.000	313.119.733	313.119.773
Bolzano	672.000.000	1.100.851.200	328.250.939	328.250.939
Veneto	Dati non pervenuti			
Friuli-Venezia Giulia	1.772.295.000	1.859.527.693	602.389.504	508.199.593
Emilia-Romagna	13.449.135.000	19.968.667.492	12.714.859.119	12.012.701.731
Toscana	5.079.547.574	6.195.251.620	2.544.616.318	2.222.420.543
Umbria	Dati non pervenuti			
Marche	Dati non pervenuti			
Lazio	4.164.148.885	3.930.349.558	2.923.494.366	2.468.082.226
Abruzzo	4.065.797.144	1.345.905.520	2.314.919.911	1.973.775.175
Molise	Costi		Contributi	
	1.028.812.400 (*)		767.887.901 (*)	
Campania	4.342.280.977	Dati non pervenuti	3.493.945.497	3.312.394.358
Basilicata	Dati non pervenuti			
Puglia	Dati non pervenuti			
Calabria	640.610.000	95.398.120	221.047.113	392.225.285
Sicilia	Dati non pervenuti	4.506.152.854	3.251.549.578	3.045.011.552
Sardegna	4.178.941.149	2.839.040.037	1.676.102.618	1.676.102.618

(*) La regione ha fornito i dati disaggregati distinti per tipologia di attività: macelli, laboratori di sezionamento, mercati ittici, altre tipologie di stabilimento di prodotti della pesca.

01A7459

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti magazzini generali

Con decreto ministeriale 21 maggio 2001 si fa presente che l'indirizzo della società «Ma.GE.A. - Magazzini generali di Aprilia Fiduciaria Frigoriferi S.r.l.» è: via Enna, 4 (già via Toscanini, 7) - Aprilia (Latina).

01A7445

COMUNE DI ALVIANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Alviano provincia di Terni ha adottato la seguente deliberazione n. 11 del 26 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,2 punti percentuali.

01A7549

COMUNE DI FOBELLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Fobello provincia di Vercelli ha adottato la seguente deliberazione n. 58 del 21 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di mantenere anche per l'anno 2001, l'addizionale IRPEF comunale pari allo 0,2 ai sensi del decreto legislativo n. 360/1998.

01A7550

COMUNE DI MERÌ

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Merì provincia di Messina ha adottato la seguente deliberazione n. 39 del 30 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2001, al'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2 punti percentuali, dando atto che l'importo complessivo della stessa sarà dello 0,4% comprensiva dell'aliquota applicata per l'anno 1999.

01A7551

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Salice Salentino provincia di Lecce ha adottato la seguente deliberazione n. 52 del 18 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di istituire, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 28 settembre 1999, n. 360 e successive modificazioni, nel comune di Salice Salentino, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,4 punti percentuale.

2. Di dare atto che l'addizionale:

è determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, l'aliquota dello 0,4 punti percentuale;

è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute.

01A7552

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Damiano d'Asti provincia di Asti ha adottato la seguente deliberazione n. 26 del 7 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2001, un adeguamento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, ex decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dalla legge 13 maggio 1999, n.133, dallo 0,35% allo 0,5%.

01A7324

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Senna Lodigiana provincia di Lodi ha adottato la seguente deliberazione n. 9 del 30 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2. Di *(omissis)* l'istituzione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,2%.

01A7553

COMUNE DI VIETRI SUL MARE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Vietri sul Mare provincia di Salerno ha adottato la seguente deliberazione n. 17 del 20 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

2. Applicare per l'esercizio 2001 l'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,4%.

01A7554

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 31 maggio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, recante: «Certificazione nel sistema della formazione professionale.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 43, seconda colonna, all'art. 3, al secondo capoverso, dove è scritto: «Gli standard minimi di competenza ...», leggasi: «*2.* Gli standard minimi di competenza ...».

01A7545

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651155/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.